

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 17 luglio 2026, n. 340

CUP: B32B26000660004 Reg.(UE) 2021/2115. Interventi a favore del Settore dell'apicoltura. Decreto MASAF n. 614768 del 30/11/2022 e ss.mm.ii. – Determinazione n.155/DIR/2025/00345 del 08/09/2025 "Sottoprogramma Apistico della Regione Puglia - 2023/2027". Approvazione Bando regionale Anno apistico 2027.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, confermato dal Dirigente di Servizio riferisce quanto segue:

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione della G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare l'art. 18 in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs n. 82/2005, come modificato dal D.Lgs 13 dicembre 2017 n. 217;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 07 dicembre 2020 "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 14 del 26.01.2021 recante l'approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale "MAIA 2.0", che sostituisce quello precedentemente adottato con D.G.R. n.1518/2015 pur mantenendone i principi e criteri ispiratori, ed il conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021, recante "Attuazione modello organizzativo MAIA 2.0 adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e ss.mm.ii.. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" così come successivamente aggiornati con le modifiche ed integrazioni intervenute";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15 settembre 2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1295 del 26 settembre 2024, recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico operativi e avvio fase strutturale";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1375 del 30 settembre 2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Affidamento e Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale che proroga al 30 dicembre 2026 l'incarico, conferito al Dott. Luigi Trotta, di direzione della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 che conferisce alla Dott.ssa Rossella Titano l'incarico di Dirigente di Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, prorogato al 30 settembre 2026 con Determinazione n.013/DIR/2025/00006 del 29/05/2026;

VISTA la Determinazione n.155/DIR/2026/00183 del 14 aprile 2026 che conferisce al funzionario dott.ssa Maria Ciaula, incardinata presso la "Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari - Servizio Filiere agricole

sostenibili e multifunzionalità”, l’incarico di Elevata Qualificazione “Apicoltura e produzioni lattiero casearie fino alla data del 30 aprile 2027;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e, in particolare gli articoli dal 54 al 56 e gli articoli 101 e 119;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 28/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell’Unione;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;

VISTA la legge 24 dicembre 2004 n. 313 sulla disciplina dell’apicoltura, in particolare l’articolo 9, comma 4;

VISTA la Legge regionale 14 novembre 2014, n. 45 concernente “Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dell’apicoltura”;

VISTO il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia (di seguito PSP 2023-2027) ai fini del sostegno dell’Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella versione 7.1 approvata con Decisione della Commissione C(2026) 745 del 11 febbraio 2026;

VISTO il Decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) 30 novembre 2022, n. 614768 “Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell’apicoltura”, come modificato dal Decreto ministeriale n. 0278467 del 30 maggio 2023 e dal Decreto MASAF n. 0221775 del 19 maggio 2025;

VISTO il Decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013”, come modificato dal Decreto legislativo n. 188 del 23 novembre 2023, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;

VISTO il Decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) 4 agosto 2023 n. 410748 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell’ambito del Piano strategico

VISTA la Legge 21 aprile 2026, n. 75 “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani” ed in particolare l’articolo 12, comma 1, lettera b) che introduce il comma 3-bis all’articolo 24-undecies del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, relativo al regime sanzionatorio in materia di apicoltura, concernente

l'inosservanza degli obblighi previsti per il percepimento dei pagamenti di cui al Titolo III, Capo III, Sezione 3, del Regolamento (UE) 2021/2115

VISTE le Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore AGEA n. 75/2025 del 11 luglio 2025, aventi ad oggetto "Reg. UE n. 2021/2115 art.55. Aiuto all'Apicoltura. Nuove Istruzioni operative" che stabiliscono le modalità operative per la compilazione, presentazione e controllo delle domande di finanziamento delle azioni dirette al miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura nell'ambito del Piano strategico della PAC finanziato dal Fondo europeo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTA la Determinazione n.155/DIR/2022/00356 del 22 dicembre 2022, pubblicata nel BURP n. 140 del 29/12/2022, con la quale è stato approvato il "Sottoprogramma Apistico della Regione Puglia - 2023/2027" e il relativo piano finanziario, trasmesso in pari data a mezzo pec al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 del DM n. 614768 del 30/11/2022;

VISTA la Determinazione n.155/DIR/2023/00003 del 17/01/2023 della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari con la quale è stato approvato il "Sottoprogramma Apistico della Regione Puglia - 2023/2027" modificato a seguito di nota Masaf - Ufficio PIUE 6 - prot. 0001819 del 03/01/2023 e il relativo piano finanziario";

VISTA la Determinazione n.155/DIR/2025/00345 del 08 settembre 2025, con la quale è stata adottata la modifica al "Sottoprogramma Apistico della Regione Puglia - 2023/2027", approvato con Determinazione n. 155/DIR/2023/00003 del 17/01/2023;

VISTO il Decreto Dipartimentale MASAF n. 00087161 del 23 febbraio 2026 recante: "Ripartizione dei finanziamenti del Programma nazionale quinquennale per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura – campagna apistica 2027 che per l'annualità 2027 assegna alla Regione Puglia la dotazione finanziaria pari a ad Euro 244.350,14;

VISTA l'emergenza climatica che insiste sull'intero territorio nazionale, coinvolgendo direttamente anche il settore dell'apicoltura, come acclarato dal "Rapporto ISMEA sull'alimentazione di soccorso – campagna apistica 2025/2026", ufficializzato con Decreto Direttoriale MASAF N. 0309142 del 26/06/2026;

CONSIDERATO che la ripartizione dei finanziamenti del Programma nazionale quinquennale per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, parametrata agli ultimi due anni apistici, evidenzia un calo del numero di alveari censiti in Puglia e la conseguente riduzione delle risorse assegnate alla Regione medesima;

CONSIDERATA la consultazione telematica con le Associazioni Apistiche regionali avviata dal Servizio Filieri con pec prot. N. 0384965/2026 del 30/06/2026;

RITENUTO di dover favorire e promuovere la crescita dimensionale del comparto apistico definendo la ripartizione dei fondi secondo il piano finanziario delineato nell'Allegato A del Bando regionale – Anno apistico 2027;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare il Bando regionale per la presentazione delle domande di aiuto relative agli Interventi a favore del Settore dell'apicoltura, - Anno apistico 2027, in attuazione del "Sottoprogramma Apistico della Regione Puglia - 2023/2027" modificato con Determinazione n.155/DIR/2025/00345 del 08/09/2025 ai sensi del Reg.(UE) 2021/2115 e del D.M. 614768 del 30/11/2022 e ss.mm.ii..

Per quanto sopra riportato e di propria competenza si propone:

- di approvare il "Bando regionale Anno apistico 2027" per la presentazione delle domande di aiuto con relativi interventi nel settore dell'apicoltura di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di nominare la Dott.ssa Maria Ciaula quale responsabile del procedimento in relazione al bando approvato con il presente atto.

VERIFICA ai sensi del Reg. (UE) n.679/2016 e del D.Lgs. n.196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP o sul sito istituzionale o all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n.196/2003, dal D.Lgs. n.101/2018 ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Esito valutazioni impatto di genere: neutro

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.e del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di approvare il “Bando regionale Anno apistico 2027” per la presentazione delle domande di aiuto con relativi interventi nel settore dell’apicoltura di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di nominare la Dott.ssa Maria Ciaula quale responsabile del procedimento in relazione al bando approvato con il presente atto.

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del DPGR n. 22/2021, all’Albo regionale on line e sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA2;
- sarà pubblicato ai sensi degli artt. 26, c.1, e 27 del D.Lgs. 33/2013”. nella Sezione “Amministrazione trasparente” – “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici” sotto sezione “criteri e modalità” del sito www.regione.puglia.it;sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato nel sito filiereagroalimentari.regione.puglia.it nella sezione Apicoltura.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Allegato A Bando regionale Anno apistico 2027.pdf - 45f0e8536323ab75d866db7ffa2032baa709908b7e1ca653fd240927efa68172

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 155/DIR/2026/00352

Sottoscrittori Proposta:

- E.Q. Apicoltura e produzioni lattiero casearie
Maria Ciaula
- Il Dirigente del Servizio Filieri Agricole Sostenibili e Multifunzionalità
Rossella Titano

Firmato digitalmente da:

E.Q. Apicoltura e produzioni lattiero casearie
Maria Ciaula

Il Dirigente del Servizio Filieri Agricole Sostenibili e Multifunzionalità
Rossella Titano

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filieri Agroalimentari
Luigi Trotta

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITA'****Allegato A****BANDO REGIONALE****Reg. (UE) 2021/2115. Interventi a favore del Settore dell'apicoltura.****Decreto MASAF n.614768 del 30/11/2022 e ss.mm. ii. Determinazione n.155/DIR/2025/00345 del
08/09/2025 "Modifica al Sottoprogramma Apistico della Regione Puglia - 2023/2027"
Anno apistico 2027**

Con il presente bando si dà attuazione al "Sottoprogramma apistico della Regione Puglia 2023/2027" approvato con Determinazione n.155/DIR/2025/00345 del 08/09/2025, secondo le disposizioni nazionali di attuazione nel settore dell'apicoltura approvate con Decreto Ministeriale MASAF n. 614768 del 30/11/2022, modificato dal D.M. n. 278467 del 30/05/2023 e dal D.M. n. 22177 del 19/05/2025.

Il tutto così come previsto dal Reg. (UE) 2021/2115 e dal Piano Strategico della PAC Italia approvato dalla Commissione UE in data 2/12/2022.

Il bando è finanziato con Decreto Dipartimentale MASAF n. 0087161 del 23/02/2026 recante "Ripartizione dei finanziamenti del Programma nazionale quinquennale per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura – campagna apistica 2027" che assegna alla Regione Puglia fondi pari ad Euro 244.350,14.

Per quanto non stabilito dal presente bando, si rinvia alle Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore AGEA n. 75.2025 del 11/07/2025, reperibili nell'area normativa del portale www.agea.gov.it.

In base a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, del D.M. n. 614768/2022, con riferimento all'utilizzo dei finanziamenti, la Regione può modificare gli importi assegnati a ciascuna azione, comunicandolo al Ministero, fatto salvo il rispetto del massimale finanziario assegnato.

1. DEFINIZIONI

In conformità a quanto stabilito dal DM n. 614768 del 30/11/2022, modificato dal D.M. n. 278467 del 30/05/2023 e dal D.M. n. 22177 del 19/05/2025 e dalle Istruzioni Operative OP AGEA n. 75/2025 del 11/07/2025, si applicano le seguenti definizioni:

- **Alimentazione di soccorso**, come definita dall'articolo 2, comma 2, lettera "h." del D.M. n. 614768/2022, modificato dal D.M. n. 22177 del 19/05/2025: la somministrazione di candito o di sciroppi zuccherini, reperibili in commercio ed autorizzati per la somministrazione agli alveari, esclusivamente nei casi accertati di "crisi climatica";
- **Anno apistico**: periodo di tempo durante il quale si svolgono le azioni previste nei programmi apistici. L'anno apistico 2027 corrisponde al periodo 1° agosto 2026 - 30 giugno 2027;
- **Apicoltore**: persona fisica o giuridica che detiene e conduce gli alveari;
- **Apicoltura**: la conduzione zootecnica delle api, denominata "apicoltura", è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno;
- **Ape regina**: ape regina commercializzata in apposita gabbietta in cui è posta insieme ad alcune api operaie "accompagnatrici" e una adeguata quantità di candito.
- **Azione**: sotto insieme di un intervento;
- **Banca Dati Apistica (BDA)**: banca dati dell'anagrafe apistica nazionale gestita dal Centro servizi nazionale dell'anagrafe zootecnica (CSN);
- **Beneficiario**: persona fisica o giuridica che presenta una domanda di aiuto, responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario dell'aiuto;
- **CAA**: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, coinvolti per l'apertura/gestione dei fascicoli aziendali;

- **Campagna apistica:** periodo di tempo corrispondente all'anno solare durante il quale si svolgono le azioni previste nei programmi apistici; decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
 - **Casi di forza maggiore e circostanze eccezionali:** ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, sono gli accadimenti per i quali vengono riconosciute situazioni di agevolazione al beneficiario;
 - **Crisi climatica,** come definita dall'articolo 2, comma 2, lettera "i." del D.M. n. 614768/2022, modificato dal D.M. n. 22177 del 19/05/2025, situazione, evidenziata da ISMEA, nelle forme indicate all'art.7 comma 3 del medesimo decreto, a in cui il verificarsi di eventi meteorologici avversi, in particolari stadi fenologici delle piante, comportino una insufficiente alimentazione naturale da parte dell'ambiente dove sono collocati gli apiari, tale da mettere a repentaglio il benessere delle api e la loro stessa sopravvivenza;
 - **CUAA:** Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole; è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;
 - **CUP:** Codice Unico Progetto che identifica un progetto d'investimento pubblico che l'Amministrazione partecipante deve richiedere attraverso il portale predisposto dalla Presidenza del Consiglio DIPE;
 - **CUP MASTER:** è il codice del progetto d'investimento pubblico utilizzato per collegare più elementi dello stesso progetto;
 - **Fascicolo aziendale:** fascicolo telematico istituito nell' ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal CUAA, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca; tali soggetti sono denominati "Aziende";
 - **Forme associate,** come definite al comma 1, dell'art.2 al D.M. n. 278467 del 30/05/2023, le Organizzazioni di produttori del settore apistico, le associazioni e le cooperative di apicoltori nonché le loro Unioni e Federazioni, e i Consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP del settore apistico riconosciuti dal Ministero nell'ambito dei prodotti di qualità certificati;
 - **ISMEA:** Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare;
 - **Nomadismo:** la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno (come definito alla lettera e), comma 3, art. 2 della Legge 24 dicembre 2004, n. 313);
 - **Nucleo o "sciame artificiale":** nuova colonia di api costituita dall'apicoltore e che è composta da una regina dell'anno di formazione del nucleo e da una quantità di api sufficiente a garantire la sopravvivenza del nucleo stesso;
 - **OP AGEA:** l'Organismo Pagatore AGEA con sede legale in Via Palestro, 81 - 00185 ROMA;
 - **Pantouflage:** ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (Misure per garantire il rispetto del divieto di pantouflage), il termine "pantouflage" si riferisce al fenomeno per cui un ex dipendente pubblico, dopo aver cessato il suo rapporto con l'Amministrazione, si inserisce nel settore privato, assumendo incarichi o contratti che possano generare conflitti di interesse, soprattutto se legati ad attività precedentemente gestite in qualità di pubblico ufficiale;
 - **SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale www.sian.it;
- Spese propedeutiche,** come definite dall'articolo 2, comma 2, lettera "l." del D.M. n. 614768/2022 modificato dal D.M. n. 22177 del 19/05/2025, tutte quelle spese necessarie per preparare e avviare gli interventi previsti dai progetti approvati dalle Amministrazioni partecipanti quali, le spese per:
- studi di fattibilità: analisi preliminari per valutare la fattibilità tecnica ed economica dei progetti;
 - consulenze tecniche: supporto da parte di esperti per la progettazione e la pianificazione delle attività;
 - avvio dell'attività di assistenza tecnica.

Queste spese devono essere essenziali per garantire che i progetti presentati siano ben strutturati e abbiano una solida base per il loro sviluppo e implementazione."

2. INTERVENTI FINANZIABILI

Il presente Avviso pubblico permette di accedere ai finanziamenti per i seguenti Interventi previsti dal Sottoprogramma regionale 2023-2027, secondo i limiti e le condizioni riportati in ogni scheda Intervento di seguito elencata:

- INTERVENTO A: Servizi di consulenza, assistenza tecnica, formazione, informazione e scambio delle migliori prassi, altresì tramite la creazione di reti, rivolte agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori;
- INTERVENTO B: Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali;

2.1. Quadro finanziario

Con il Decreto Dipartimentale MASAF n. 0087161 del 23/02/2026 è stato assegnato alla Regione Puglia l'importo di Euro 244.350,14 che viene ripartito tra i diversi interventi/azioni come di seguito specificato:

Tabella 1: Quadro finanziario		
INTERVENTO	AZIONE	Dotazione finanziaria (Euro)
A <i>Servizi di consulenza, assistenza tecnica, formazione, informazione e scambio delle migliori prassi, anche tramite la creazione di reti, agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori</i>	A1 <i>Corsi di aggiornamento e di formazione; seminari e convegni tematici inclusi i materiali promozionali e didattici, scambio di migliori pratiche con strumenti di informazione tradizionali o via web</i>	15.000,00
	A2 <i>Assistenza tecnica e consulenza alle aziende</i>	30.000,00
B <i>Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali</i>	B1 <i>Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi (arnie e presidi sanitari)</i>	71.000,00
	B2.2 <i>Alimentazione di soccorso secondo le modalità previste dal PSP.</i>	40.000,00
	B3 <i>Acquisto di api regine e nuclei con certificazione attestante l'appartenenza alla razza italiana (Apis mellifera ligustica) e acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione</i>	20.000,00
	B4 <i>Razionalizzazione della transumanza - acquisto di arnie, di attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo.</i>	15.000,00
	B5 <i>Acquisto di attrezzature per la conduzione dell'apiario, per la lavorazione, per il confezionamento e per la conservazione dei prodotti dell'apicoltura</i>	53.350,14
	Totale Euro	244.350,14

2.2. Economie di spesa

Nel caso in cui, nell'ambito di ciascuna azione, si verifichino economie di spesa, le stesse potranno essere destinate, in via prioritaria, a beneficio di altre azioni secondo la priorità di seguito riportata:

$$B1 > B3 > B5$$

Si precisa, inoltre, che qualora siano assegnate dal MASAF alla Regione Puglia risorse aggiuntive ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.M. 30 novembre 2022, n. 614768, la rimodulazione che da esse ne deriverà sarà destinata secondo lo stesso ordine di priorità, citato in precedenza, e come di seguito riportato:

$$B1 > B3 > B5$$

3. INTERVENTO A

Servizi di consulenza, assistenza tecnica, formazione, informazione e scambio delle migliori prassi, altresì tramite la creazione di reti, rivolte agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori.

Per l'annualità 2027 vengono attivate le azioni A.1 e A.2.

3.1 Azione A1

Corsi di aggiornamento e di formazione; seminari e convegni tematici inclusi i materiali promozionali e didattici, scambio di migliori pratiche con strumenti di informazione tradizionali o via web

■ Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria dell'azione A1 per l'annualità finanziaria 2027 è pari a Euro 15.000,00.

■ Intensità dell'aiuto

L'intensità del contributo è pari al 100% della spesa ammessa.

■ Beneficiari

- Università ed Istituzioni di ricerca scientifica operanti nel settore apistico.

Le Università ed Istituzioni di ricerca scientifica operanti nel settore apistico devono essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- avere sede legale e operativa nel territorio della Regione Puglia;
- avere il fascicolo aziendale aggiornato nel SIAN, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 e dagli artt. 4 e 5 del D.M. 12 gennaio 2015, n. 162, così come stabilito al paragrafo 12 delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 75/2025.
- Forme associate di apicoltori (come definite al comma 1, dell'art.2 al D.M. n. 278467 del 30/05/2023 e precisamente: *"le Organizzazioni di produttori del settore apistico, le associazioni e le cooperative di apicoltori nonché le loro Unioni e Federazioni, e i Consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP del settore apistico riconosciuti dal Ministero nell'ambito dei prodotti di qualità certificati"*).

Le forme associate di apicoltori devono essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- avere sede legale e operativa nel territorio della Regione Puglia;
- avere il fascicolo aziendale aggiornato nel SIAN, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 e dagli artt. 4 e 5 del D.M. 12 gennaio 2015, n. 162, così come stabilito al paragrafo 12 delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 75/2025;
- avere i soci che risultino in regola, ai sensi della normativa vigente, con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari presso la banca dati apistica (BDA) con riferimento al censimento annuale 2025.

■ Attività e spese ammissibili

Nell'ambito dell'azione A1 possono essere effettuate le seguenti attività:

- a) corsi formativi di avviamento e di aggiornamento professionale nel settore dell'apicoltura e corsi di analisi sensoriale del miele;
- b) seminari, convegni, incontri tecnico-divulgativi diretti agli apicoltori e al personale tecnico;

a) Attività di corsi formativi di avviamento e di aggiornamento professionale nel settore dell'apicoltura e corsi di analisi sensoriale del miele

E' possibile organizzare e realizzare:

- Corsi di base di avviamento all'apicoltura con la finalità di formare coloro i quali intendono avvicinarsi al mondo dell'apicoltura e sono interessati ad avviare l'attività apistica; si svolgeranno mediante lezioni in aula con esercitazioni pratiche presso le aziende apistiche. Le tematiche trattate e la durata degli eventi devono essere programmati in modo tale da affrontare, sotto il profilo tecnico e normativo, tutti gli aspetti dell'attività apistica (allevamento delle api, lavorazione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura). Tali attività formative possono essere aperte alla partecipazione anche di soggetti non soci delle forme associate beneficiarie.
- Corsi di aggiornamento tecnico-pratico finalizzati alla qualificazione tecnico-professionale degli apicoltori che potranno approfondire, ad esempio, tematiche di natura tecnica, sanitaria e normativa relativamente alla produzione, alla lavorazione dei prodotti dell'alveare e al miglioramento della qualità.

I corsi di aggiornamento tecnico-pratici sono rivolti agli apicoltori appartenenti alla forma associata beneficiaria, regolarmente registrati in BDA e al personale tecnico delle Università e Istituzioni di ricerca; si svolgeranno mediante lezioni in aula con esercitazioni pratiche.

- Corsi di analisi sensoriale consentiranno di preparare esperti del settore in grado di fornire valutazioni e formulare giudizi obiettivi sul miele. Tali attività formative si svolgeranno mediante lezioni in aula con esercitazioni pratiche e possono comprendere la partecipazione di soggetti non soci delle forme associate beneficiarie.

Le attività formative e di aggiornamento erogate dovranno essere documentate attraverso i registri delle presenze riportanti la data dell'evento formativo, il numero delle ore complessive del corso, i nominativi dei docenti e dei partecipanti, le firme degli stessi, gli orari di ingresso e di uscita.

A conclusione dei corsi la forma associata dovrà somministrare a coloro che hanno seguito la formazione un questionario di gradimento delle attività e rilasciare un attestato di frequenza a coloro che avranno partecipato ad almeno l'80% delle ore programmate.

I docenti incaricati per la formazione devono essere qualificati, scelti preferibilmente tra professori universitari ordinari, associati ovvero ricercatori ovvero veterinari ovvero tecnici laureati.

Per i corsi di analisi sensoriale i docenti devono essere qualificati, scelti preferibilmente tra esperti iscritti all' "Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele".

In ogni caso i docenti non possono ricoprire ruoli di carattere gestionale o di amministrazione all'interno della forma associata che commissiona la formazione.

Per la realizzazione dei corsi sono ammissibili spese nel limite massimo di:

- Euro 5.000,00 per la realizzazione di ciascun corso di analisi sensoriale;
- Euro 3.000,00 per la realizzazione di ciascun corso di formazione di avviamento;
- Euro 2.500,00 per la realizzazione di ciascun corso di aggiornamento tecnico-pratico.

Sono ammissibili, inoltre, le seguenti spese:

- spese per la pubblicizzazione delle iniziative;
 - spese per l'organizzazione, comprese le spese per affitto dei locali, per l'acquisto delle attrezzature o di altre prestazioni di servizi necessari allo svolgimento degli eventi formativi, spese per la copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile nei confronti dei partecipanti;
 - prestazioni professionali ad opera di docenti in possesso della qualifica di:
 - professore universitario ordinario o associato cui può essere riconosciuto un compenso massimo pari a Euro 80,00/ora (al lordo delle ritenute di legge);
 - ricercatori ovvero veterinari ovvero tecnici laureati ovvero esperti in analisi sensoriale del miele a cui può essere riconosciuto un compenso massimo di Euro 75,00/ora (al lordo delle ritenute di legge).
- Per tali prestazioni deve essere sottoscritto apposito contratto con il soggetto incaricato della stessa che disciplini l'oggetto dell'incarico, i tempi e le modalità dello svolgimento del lavoro, il compenso e la durata del rapporto. Tale contratto con allegato il curriculum vitae, aggiornato e firmato, deve essere presentato in sede di rendiconto e il riconoscimento delle spese decorre dalla data di sottoscrizione del contratto.

Può essere, altresì, riconosciuto il rimborso relativo alla trasferta dei docenti con spese documentate tramite fattura o ricevuta fiscale da allegare alla domanda di pagamento. Qualora la trasferta sia compresa tra le 6 e le 12 ore, è ammissibile una spesa massima di Euro 22,00 per un pasto, mentre per le trasferte di durata superiore alle 12 ore è ammissibile una spesa massima di Euro 44,00 per due pasti; eventuali spese di pernottamento sono ammissibili in strutture alberghiere di categoria non superiore alle 4 stelle e comunque fino ad un massimo di 200,00 euro/notte.

- spese per la produzione di supporti didattici e materiali informativi/divulgativi a favore dei partecipanti;
- spese per acquisto campioni di assaggio di miele (nel caso di corsi di analisi sensoriale);

Si precisa che le spese riguardanti l'acquisto di materiale didattico finalizzato ai corsi sono ammissibili solo per un numero di copie/quantità coerente con il numero di partecipanti alle singole attività.

- spese generali: ai sensi dell'allegato III del D.M. n. 614768/2022 e così come richiamato al paragrafo 7 delle Istruzioni operative OP AGEA n. 75/2025 del 11/07/2025, sono ammissibili le spese generali. Tali spese devono essere previste nella domanda di aiuto e successivamente nella domanda di pagamento. Si precisa, inoltre, che le spese generali fino al 2% della spesa richiesta (imponibile) non devono essere documentate; devono essere invece documentate le spese generali comprese tra il 2% e il 5%.

b) Attività di seminari, convegni, incontri tecnico-divulgativi diretti agli apicoltori e al personale tecnico

I seminari, convegni o incontri di divulgazione e di aggiornamento dovranno essere intesi come momenti di approfondimento delle conoscenze del settore e, pertanto, non sono ammissibili a contributo attività realizzate a scopo di promozione dei prodotti dell'apicoltura o di marchi delle singole aziende apistiche. Potranno, altresì, essere ammissibili attività divulgative finalizzate a trattare temi apistici di interesse generale (es. tecnici, sanitari o normativi) i cui destinatari non siano esclusivamente apicoltori, ma anche tecnici esperti apistici o tecnici del settore agricolo.

Al fine di incentivare la conoscenza della pratica apistica, agli eventi potranno inoltre partecipare uditori non apicoltori, purché questi risultino dal registro presenze e purché gli stessi siano di numero non superiore al 30% del totale del numero di apicoltori e/o di tecnici partecipanti e risultino nel registro presenze.

Per l'organizzazione e realizzazione di seminari, convegni, incontri divulgativi sono ammissibili spese nel limite massimo di:

- Euro 1.000,00 per la realizzazione di ciascun seminario;
- Euro 1.000,00 per la realizzazione di ciascun convegno.

Sono ammissibili le seguenti spese:

- spese per la pubblicizzazione delle iniziative;
- spese per l'organizzazione, comprese le spese per affitto dei locali, per acquisto delle attrezzature o di altre prestazioni di servizi necessari allo svolgimento degli eventi;
- prestazioni professionali ad opera di relatori in possesso della qualifica di:
 - professore universitario ordinario o associato cui può essere riconosciuto un compenso massimo pari a Euro 80,00/ora (al lordo delle ritenute di legge);
 - ricercatori ovvero veterinari ovvero tecnici laureati ovvero esperti in analisi sensoriale del miele a cui può essere riconosciuto un compenso massimo di Euro 75,00/ora (al lordo delle ritenute di legge).

Per tali prestazioni deve essere sottoscritto apposito contratto con il soggetto incaricato della stessa che disciplini l'oggetto dell'incarico, i tempi e le modalità dello svolgimento del lavoro, il compenso e la durata del rapporto. Tale contratto con allegato il curriculum vitae, aggiornato e firmato, deve essere presentato in sede di rendiconto e il riconoscimento delle spese decorre dalla data di sottoscrizione del contratto.

Può essere, altresì, riconosciuto il rimborso relativo alla trasferta dei docenti/relatori con spese documentate tramite fattura o ricevuta fiscale da allegare alla domanda di pagamento. Qualora la trasferta sia compresa tra le 6 e le 12 ore, è ammissibile una spesa massima di Euro 22,00 per un pasto, mentre per le trasferte di durata superiore alle 12 ore è ammissibile una spesa massima di Euro 44,00 per due pasti; eventuali spese di pernottamento sono ammissibili in strutture alberghiere di categoria non superiore alle 4 stelle e comunque fino ad un massimo di 200 euro/notte.

- spese per la produzione di materiali informativi/divulgativi a favore dei partecipanti, per un numero di copie coerente con il numero degli stessi;
- spese generali: ai sensi dell'allegato III del D.M. n. 614768/2022 e così come richiamato al paragrafo 7 delle Istruzioni operative OP AGEA n. 75/2025 del 11/07/2025, sono ammissibili le spese generali. Tali spese devono essere previste nella domanda di aiuto e successivamente nella domanda di pagamento. Si precisa, inoltre, che le spese generali fino al 2% della spesa richiesta (imponibile) non devono essere documentate; devono essere invece documentate le spese generali comprese tra il 2% e il 5%.

3.2. Azione A2

Assistenza tecnica e consulenza alle aziende

▪ Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria dell'Azione A2 per l'annualità finanziaria 2027 è pari a Euro 30.000,00.

▪ Intensità dell'aiuto

L'intensità del contributo è pari al 90% della spesa ammessa.

La restante parte non coperta del contributo è a carico del beneficiario.

▪ Beneficiari

Forme associate di apicoltori (come definite al comma 1, dell'art.2 al D.M. n. 278467 del 30/05/2023 e precisamente: *"le Organizzazioni di produttori del settore apistico, le associazioni e le cooperative di apicoltori nonché le loro Unioni e Federazioni, e i Consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP del settore apistico riconosciuti dal Ministero nell'ambito dei prodotti di qualità certificati"*).

Le forme associate di apicoltori devono essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- avere sede legale e operativa nel territorio della Regione Puglia;
- avere il fascicolo aziendale aggiornato nel SIAN, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 e ss.mm.ii., così come stabilito al paragrafo 12 delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 75/2025 del 11/07/2025;
- avere i soci che risultino in regola, ai sensi della normativa vigente, con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari presso la banca dati apistica (BDA) con riferimento al censimento annuale 2025.

▪ Attività e spese ammissibili

L'assistenza tecnica e consulenza alle aziende apistiche potrà riguardare interventi mirati all'applicazione dei mezzi di lotta ai patogeni, alla introduzione di pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione, nonché all'approfondimento dei temi di tutela, di conservazione della popolazione apistica e di controllo dei vari fattori di stress per la salute delle api.

Al riguardo, le forme associate di apicoltori stipulano un contratto per la fornitura del servizio con tecnici professionisti laureati, in possesso di qualifiche specialistiche, iscritti ai relativi albi professionali e con comprovata esperienza di assistenza tecnica o consulenza nel settore apistico desumibile dal curriculum vitae. Il contratto stipulato con il soggetto incaricato della stessa deve disciplinare l'oggetto dell'incarico, i tempi e le modalità dello svolgimento del lavoro, il compenso e la durata del rapporto. Tale contratto, con allegato il curriculum vitae aggiornato e firmato, deve essere presentato in sede di rendiconto ed il riconoscimento delle spese decorre dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il personale impegnato nell'attività di assistenza tecnica non può ricoprire altri ruoli di carattere gestionale o di amministrazione all'interno della medesima forma associata di apicoltori richiedente l'aiuto per la quale opera.

Per la realizzazione delle attività di assistenza tecnica sono ammissibili:

- spese di personale tecnico impegnato nell'attività di assistenza tecnica: per l'attività dei tecnici professionisti la spesa massima ammissibile è di Euro 45,00/ora, onnicomprensivi. Sono ammissibili al massimo 15 ore di assistenza tecnica per azienda apistica.
- spese generali: ai sensi dell'allegato III del D.M. n. 614768/2022 e così come richiamato al paragrafo 7 delle Istruzioni operative OP AGEA n. 75/2025 del 11/07/2025, sono ammissibili le

spese generali. Tali spese devono essere previste nella domanda di aiuto e successivamente nella domanda di pagamento. Si precisa inoltre che le spese generali fino al 2% della spesa richiesta (imponibile) non devono essere documentate; devono essere invece documentate le spese generali comprese tra il 2% e il 5%.

▪ Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie per l'Azione A2

La dotazione finanziaria, pari a Euro 30.000,00, salvo quanto stabilito al precedente paragrafo 2.2, è ripartita tra i beneficiari in proporzione al numero di ore di assistenza tecnica e consulenza ammissibili per ciascuna forma associata.

▪ Documentazione da allegare alla domanda di aiuto:

Alla domanda di aiuto, presentata telematicamente secondo quanto stabilito al paragrafo 2 della sezione "Procedure" del presente bando, deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) programma delle attività di supporto alle aziende apistiche per le quali è richiesto l'aiuto, specificando gli obiettivi da raggiungere, il periodo di svolgimento, il numero di aziende regolarmente registrate in BDA che beneficiano dell'intervento e numero di alveari in loro possesso, l'impiego previsto (ore/azienda) di tecnici professionisti, iscritti ai relativi albi professionali, con specifica esperienza e competenza tecnica, nel settore apistico desumibile dal curriculum, coinvolti nell'attività di assistenza;
- 2) elenco delle spese richieste e relativi importi preventivati;
- 3) n. 3 preventivi confrontabili tra loro e resi da ditte offerenti specializzate ed indipendenti; I preventivi devono essere resi da ditte in concorrenza tra di loro, essere completi di timbro e firma del fornitore e riportare la data di formulazione e il periodo di validità.
La presenza dei tre preventivi non trova applicazione nel caso di beni con particolari esigenze tecniche per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori; in quest'ultimo caso sarà necessario produrre una dichiarazione che attesti l'impossibilità ad individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni/attrezzature/servizi oggetto del finanziamento.
- 4) quadro di raffronto dei preventivi con l'indicazione della scelta effettuata.
A riguardo si precisa, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 12 lett. a) delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 75/2025 del 11/07/2025, che la spesa considerata ammissibile sarà in ogni caso quella del preventivo di minore importo, indipendentemente dalla scelta effettuata dal richiedente.
- 5) autocertificazione resa dal rappresentante legale della forma associata di apicoltori riportante l'elenco nominativo dei soci iscritti con l'indicazione del relativo codice aziendale e il numero degli alveari posseduti (dato aggiornato in BDA con riferimento al censimento annuale 2025).
- 6) dichiarazione del richiedente, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa alla clausola pantouflage (art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012) redatta secondo il "modello 1 - Dichiarazione richiedente clausola pantouflage" allegato alle presenti disposizioni.

4. INTERVENTO B

Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali

Per l'annualità 2027 vengono attivate le azioni B1, B2.2, B3, B4 e B5.

4.1. Azione B1

Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi

▪ Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva dell'Azione B1 per l'annualità finanziaria 2027 è pari a Euro 71.000,00.

▪ Intensità dell'aiuto

L'intensità del contributo è pari alle percentuali di seguito riportate:

- 60% della spesa ammessa nel caso in cui il beneficiario è un apicoltore singolo.

- 75% della spesa ammessa nel caso in cui il beneficiario è una forma associata di apicoltori. La restante parte non coperta del contributo è a carico del beneficiario.

■ Attività ammissibili

L'azione B1 permette di attuare strategie di lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi, al fine di realizzare un'efficace protezione del patrimonio apistico con l'impiego di metodi di lotta diretti e indiretti a basso impatto ambientale, salvaguardando le produzioni dai rischi derivanti dall'impiego di sostanze acaricide e preservando il patrimonio apistico dalla comparsa di farmaco resistenza.

Nell'ambito dell'azione B1 possono essere effettuate le seguenti attività:

- a) acquisto di arnie antivarroa con fondo a rete;
- b) acquisto e distribuzione di prodotti veterinari, formulazioni, metodiche e/o attrezzature per il trattamento igienico-sanitario degli alveari, inclusi trattamenti di sterilizzazione e disinfezione delle arnie.

Ai fini dell'ammissione a finanziamento della azione B1 saranno formulate due differenti graduatorie con riferimento alle suddette attività e alle relative somme assegnate.

a) Attività di acquisto di arnie antivarroa con fondo a rete

■ Disponibilità finanziaria per acquisto arnie:

All'attività acquisto di arnie antivarroa con fondo a rete sono destinati Euro 50.000,00 di cui:

- Euro 25.000,00 riservati a beneficiari Apicoltori singoli,
- Euro 25.000,00 riservati a beneficiari Forme associate di apicoltori.

■ Beneficiari per acquisto arnie:

Apicoltori singoli (imprese individuali, società di persone, società di capitali e cooperative diverse da quelle definite nelle forme associate dal D.M. n. 278467 del 30/05/2023) in possesso di tutti i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- avere sede legale e operativa nel territorio della Regione Puglia;
- avere il fascicolo aziendale aggiornato nel SIAN, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 e ss.mm.ii., così come stabilito al paragrafo 12 delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 75/2025 del 11/07/2025;
- essere in regola, ai sensi della normativa vigente, con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari presso la banca dati apistica (BDA) con riferimento al censimento annuale 2025;
- essere in possesso di partita IVA con attività codice ATECO 2022 A.01.49.30 – APICOLTURA ovvero codice ATECO 2025 A.01.48.30 - APICOLTURA;
- condurre almeno n. 11 alveari (dato riferito al 31/12/2025 e dichiarato in censimento annuale BDA 2025).
- Forme associate di apicoltori (come definite al comma 1, dell'art.2 al D.M. n. 278467 del 30/05/2023 e precisamente: *"le Organizzazioni di produttori del settore apistico, le associazioni e le cooperative di apicoltori nonché le loro Unioni e Federazioni, e i Consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP del settore apistico riconosciuti dal Ministero nell'ambito dei prodotti di qualità certificati"*).

Le forme associate di apicoltori devono essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- avere sede legale e operativa nel territorio della Regione Puglia;
- avere il fascicolo aziendale aggiornato nel SIAN, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 e dagli artt. 4 e 5 del D.M. 12 gennaio 2015, n. 162, così come stabilito al paragrafo 12 delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 75/2025 del 11/07/2025;
- avere i soci che risultino in regola, ai sensi della normativa vigente, con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari presso la banca dati apistica (BDA) con riferimento al censimento annuale 2025.

Il D.M. n. 22177 del 19/05/2025 all'art.1, comma 3 che modifica l'art.5, comma 2 del D.M. n. 614768 del 30/11/2022, stabilisce che *"ai fini della successiva cessione del materiale ai propri associati, sono ammessi gli acquisti, da parte delle Forme associate, dei soli prodotti ad uso veterinario per*

l'apicoltura, del materiale biologico e della alimentazione di soccorso; a tal proposito l'importo richiesto all'apicoltore per l'acquisto del bene non può essere superiore alla differenza tra la spesa fatturata per l'acquisto del bene e il contributo pubblico ricevuto di cui all'allegato II. Tutti gli altri beni materiali e immateriali finanziati alle Forme associate devono rimanere di proprietà di queste ultime ed essere destinati a beneficio dei soci."

■ Spese ammissibili per acquisto arnie

Al fine di attuare strategie di lotta contro gli aggressori e malattia dell'alveare sono ammissibili le seguenti attività e spese:

- acquisto di arnie con fondo a rete, montate e verniciate, complete di melario e di telaini da nido e da melario con fondo antivarroa;
- spese generali: ai sensi dell'allegato III del D.M. n. 614768/2022 e così come richiamato al paragrafo 7 delle Istruzioni operative OP AGEA n. 75/2025 del 11/07/2025, sono ammissibili le spese generali. Tali spese devono essere previste nella domanda di aiuto e successivamente nella domanda di pagamento.

Si precisa inoltre che le spese generali fino al 2% della spesa richiesta (imponibile) non devono essere documentate; devono essere invece documentate le spese generali comprese tra il 2% e il 5%.

Sono applicati i limiti di spesa di seguito riportati, determinati in base al numero di alveari denunciati dal richiedente in B.D.A., con riferimento al censimento annuale 2025:

- **fino a 30 alveari:** ogni apicoltore può acquistare un massimo di **10 arnie**;
- **fino a 100 alveari:** ogni apicoltore può acquistare un massimo di **20 arnie**;
- **fino a 500 alveari:** ogni apicoltore può acquistare un massimo di **40 arnie**;
- **oltre 500 alveari:** ogni apicoltore può acquistare un massimo di **70 arnie**.

Le regole sopra riportate valgono sia nel caso di beneficiario singolo che di beneficiario partecipante all'acquisto collettivo di arnie con la forma associata.

■ Priorità e criteri di selezione per acquisto arnie – Beneficiari Apicoltori singoli

La dotazione finanziaria, pari a Euro 25.000,00, è assegnata ai beneficiari Apicoltori singoli in base alla graduatoria relativa all'acquisto di arnie.

Ai fini della formulazione della graduatoria si applicano le priorità e punteggi cumulabili di seguito riportati:

Tabella 2: Criteri di selezione per acquisto arnie - Beneficiari Apicoltori singoli		Punteggio assegnato
1	Beneficiario che introduce o mantiene il metodo di agricoltura biologica ai sensi del Reg. (UE) n.2018/848 del 30/05/2018 e del D.Lgs 148 del 06/10/2023	punti 10
2	Beneficiario che non ha usufruito dei contributi ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013 e Reg. (UE) 2021/2115 relativi all'acquisto di arnie nelle ultime due campagne apistiche.	punti 10
3	Beneficiario giovane apicoltore. E' considerato giovane apicoltore il soggetto che ha un'età non superiore ai 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età) alla data di presentazione della presentazione della domanda, che è titolare della ditta individuale ovvero rappresentante legale nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa.	punti 5
4	Beneficiario iscritto nella gestione previdenziale come imprenditore agricolo professionale (IAP) ovvero coltivatore diretto (CD).	punti 5
5	Beneficiario donna, titolare della ditta individuale ovvero la rappresentante legale nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa.	punti 5

L'attribuzione dei punteggi sarà effettuata solo in presenza di autocertificazione del beneficiario nella quale si attesti il possesso dei requisiti alla data di presentazione della domanda.

In caso di parità di punteggio sarà data priorità all'apicoltore più giovane. In caso di ulteriore parità sarà data priorità all'apicoltore con più alveari.

Qualora si renda necessaria la formulazione di una graduatoria, l'assegnazione delle risorse verrà effettuata nei limiti delle disponibilità finanziarie, a condizione che queste consentano l'integrale copertura della richiesta dell'ultimo beneficiario in posizione utile.

▪ Criteri di ripartizione risorse finanziarie per acquisto arnie – Beneficiari Forme associate

La disponibilità finanziaria, pari a Euro 25.000,00, è ripartita tra i beneficiari in proporzione al numero di arnie antivarroa ammissibili per ciascuna forma associata.

Gli aiuti richiesti dalle forme associate sono finalizzati a fornire ai soci apicoltori un servizio di supporto tecnico-specialistico in forma collettiva; l'acquisto collettivo di arnie deve essere effettuato attraverso il fornitore individuato per l'erogazione del servizio. Pertanto, le forme associate che intendono richiedere il contributo sulle spese per l'acquisto di arnie devono procedere preventivamente alla scelta dei fornitori di tale materiale.

Le arnie acquistate con il contributo restano di proprietà della forma associata e sono destinati a beneficio dei soci interessati all'utilizzo delle stesse.

Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Alla domanda di aiuto, presentata telematicamente secondo quanto stabilito al paragrafo 2 della sezione "Procedure" del presente bando, deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) elenco delle spese richieste e relativi importi preventivati;
- 2) n. 3 preventivi confrontabili tra loro e resi da ditte offerenti specializzate ed indipendenti.
I preventivi devono essere resi da ditte in concorrenza tra di loro, essere completi di timbro e firma del fornitore e riportare la data di formulazione e il periodo di validità.
La presenza dei tre preventivi non trova applicazione nel caso di beni con particolari esigenze tecniche per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori; in quest'ultimo caso sarà necessario produrre una dichiarazione che attesti l'impossibilità ad individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni/attrezzature/servizi oggetto del finanziamento.
- 3) quadro di raffronto dei preventivi con l'indicazione della scelta effettuata.
A riguardo si precisa, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 12 lett. a) delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 75/2025 del 11/07/2025, che la spesa considerata ammissibile sarà in ogni caso quella del preventivo di minore importo, indipendentemente dalla scelta effettuata dal richiedente.
- 4) *per i soli beneficiari "Apicoltori singoli"*: autocertificazione del beneficiario, in cui si attesta il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi di cui alla Tabella 2: "*Criteri di selezione per acquisto arnie - Beneficiari Apicoltori singoli*":
 - ☐ beneficiario che introduce o mantiene il metodo di agricoltura biologica ai sensi del Reg. (UE) 2018/848 del 30/05/2018 e del D.Lgs 148 del 06/10/2023;
 - ☐ beneficiario che non ha usufruito dei contributi ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013 e Reg. (UE) 2021/2115 relativi all'acquisto di arnie nelle ultime due campagne apistiche.
 - ☐ beneficiario giovane apicoltore;
 - ☐ possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o di coltivatore diretto (CD), indicando obbligatoriamente il numero di posizione contributiva INPS;
 - ☐ beneficiario donna, titolare della ditta individuale ovvero la rappresentante legale nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa.
- 5) *per i soli beneficiari "Forme associate di apicoltori"*: autocertificazione resa dal rappresentante legale della forma associata riportante l'elenco nominativo dei soci interessati all'acquisto collettivo di arnie con l'indicazione del relativo codice aziendale e il numero degli alveari posseduti (dato aggiornato in BDA con riferimento al censimento annuale 2025).
- 6) dichiarazione del richiedente, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa alla clausola pantouflage (art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012) redatta secondo il "modello 1 - Dichiarazione richiedente clausola pantouflage" allegato alle presenti disposizioni;

b) Attività di acquisto di idonei presidi sanitari**▪ Disponibilità finanziaria per acquisto di idonei presidi sanitari**

All'attività acquisto di presidi sanitari sono destinati Euro 21.000,00.

▪ Beneficiari per acquisto di idonei presidi sanitari

- Forme associate di apicoltori (come definite al comma 1, dell'art.2 al D.M. n. 278467 del 30/05/2023 e precisamente: *"le Organizzazioni di produttori del settore apistico, le associazioni e le cooperative di apicoltori nonché le loro Unioni e Federazioni, e i Consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP del settore apistico riconosciuti dal Ministero nell'ambito dei prodotti di qualità certificati"*).

Le forme associate di apicoltori devono essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- avere sede legale e operativa nel territorio della Regione Puglia;
- avere il fascicolo aziendale aggiornato nel SIAN, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 e dagli artt. 4 e 5 del D.M. 12 gennaio 2015, n. 162, così come stabilito al paragrafo 12 delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 75/2025 del 11/07/2025;
- avere i soci che risultino in regola, ai sensi della normativa vigente, con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari presso la banca dati apistica (BDA) con riferimento al censimento annuale 2025.

Il D.M. n. 22177 del 19/05/2025 all'art.1, comma 3 che modifica l'art.5, comma 2 del D.M. n. 614768 del 30/11/2022, stabilisce che *"ai fini della successiva cessione del materiale ai propri associati, sono ammessi gli acquisti, da parte delle Forme associate, dei soli prodotti ad uso veterinario per l'apicoltura, del materiale biologico e della alimentazione di soccorso; a tal proposito l'importo richiesto all'apicoltore per l'acquisto del bene non può essere superiore alla differenza tra la spesa fatturata per l'acquisto del bene e il contributo pubblico ricevuto di cui all'allegato II. Tutti gli altri beni materiali e immateriali finanziati alle Forme associate devono rimanere di proprietà di queste ultime ed essere destinati a beneficio dei soci."*

▪ Spese ammissibili per acquisto di idonei presidi sanitari

Al fine di porre in essere strategie di lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare e realizzare un'efficace protezione del patrimonio apistico con l'impiego di metodi di lotta diretti e indiretti a basso impatto ambientale, sono ammissibili le seguenti attività e spese:

- acquisto di farmaci veterinari registrati per la lotta alle malattie dell'alveare.

Le forme associate che intendono richiedere il contributo sulle spese per l'acquisto di farmaci registrati per la lotta alle malattie dell'alveare devono procedere preventivamente alla scelta dei fornitori dei farmaci.

Le modalità messe in atto dalle forme associate per consentirne la fornitura ai diretti interessati da parte delle ditte autorizzate dovranno rispettare quanto previsto dal Decreto Legislativo 7 dicembre 2023, n. 218 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127" e ss.mm.ii.

Le forme associate possono svolgere solo un'attività di tramite tra il distributore e l'allevatore; l'approvvigionamento dei farmaci deve essere effettuato attraverso i canali autorizzati e gli stessi verranno consegnati agli apicoltori e da questi impiegati nelle proprie arnie.

È ammesso a contributo esclusivamente il materiale per il quale la forma associata è in grado di dimostrare la consegna all'apicoltore da parte del canale autorizzato tracciata dalla lista dei DDT emessi per fattura; l'apicoltore è tenuto ad effettuare le necessarie registrazioni sul registro dei trattamenti e a conservare la pertinente documentazione così come previsto a norma del D.lgs. n.218/2023.

- spese generali: ai sensi dell'allegato III del D.M. n. 614768/2022 e così come richiamato al paragrafo 7 delle Istruzioni operative OP AGEA n. 75/2025 del 11/07/2025, sono ammissibili le spese generali. Tali spese devono essere previste nella domanda di aiuto e successivamente nella domanda di pagamento.

Si precisa inoltre che le spese generali fino al 2% della spesa richiesta (imponibile) non devono essere documentate; devono essere invece documentate le spese generali comprese tra il 2% e il 5%.

▪ Criteri di ripartizione risorse finanziarie per acquisto di idonei presidi sanitari

La disponibilità finanziaria, pari a Euro 24.000,00, salvo quanto stabilito al precedente paragrafo 2.2, è ripartita tra i beneficiari in proporzione al numero degli alveari condotti dai soci partecipanti al programma di acquisto di idonei presidi sanitari, regolarmente iscritti alla forma associata e registrati in BDA (con riferimento al censimento annuale 2025).

▪ Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Alla domanda di aiuto, presentata telematicamente secondo quanto stabilito al paragrafo 2 della sezione "Procedure" del presente bando, deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) relazione descrittiva e programma delle attività per le quali è richiesto l'aiuto contenente gli obiettivi, le modalità e i tempi di attuazione degli interventi da svolgere;
- 2) autocertificazione resa dal rappresentante legale della forma associata di apicoltori riportante l'elenco degli apicoltori potenzialmente interessati al ricevimento e all'impiego dei presidi sanitari, con l'indicazione del relativo codice aziendale e il numero degli alveari posseduti (dato aggiornato in BDA con riferimento al censimento annuale 2025);
- 3) elenco delle spese richieste e relativi importi preventivati;
- 4) n. 3 preventivi confrontabili tra loro e resi da ditte offerenti specializzate ed indipendenti.
I preventivi devono essere resi da ditte in concorrenza tra di loro, essere completi di timbro e firma del fornitore e riportare la data di formulazione e il periodo di validità.
La presenza dei tre preventivi non trova applicazione nel caso di beni con particolari esigenze tecniche per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori; in quest'ultimo caso sarà necessario produrre una dichiarazione che attesti l'impossibilità ad individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni/attrezzature/servizi oggetto del finanziamento.
- 5) quadro di raffronto dei preventivi con l'indicazione della scelta effettuata.
A riguardo si precisa, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 12 lett. a) delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 75/2025 del 11/07/2025, che la spesa considerata ammissibile sarà in ogni caso quella del preventivo di minore importo, indipendentemente dalla scelta effettuata dal richiedente.
- 6) dichiarazione del richiedente, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa alla clausola pantouflage (art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012) redatta secondo il "modello 1 - Dichiarazione richiedente clausola pantouflage" allegato alle presenti disposizioni;

4.2. Azione B2.2

Alimentazione di soccorso secondo le modalità previste dal PSP

▪ Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva dell'Azione B2.2 per l'annualità finanziaria 2027 è pari a Euro 40.000,00 di cui:

- Euro 20.000,00 riservati a beneficiari Apicoltori singoli,
- Euro 20.000,00 riservati a beneficiari Forme associate di apicoltori.

▪ Intensità dell'aiuto

L'intensità del contributo è pari al 50% della spesa ammessa.

La restante parte non coperta del contributo è a carico del beneficiario.

▪ Beneficiari

Apicoltori singoli (imprese individuali, società di persone, società di capitali e cooperative diverse da quelle definite nelle forme associate dal D.M. n. 278467 del 30/05/2023) in possesso di tutti i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- avere sede legale e operativa nel territorio della Regione Puglia;
- avere il fascicolo aziendale aggiornato nel SIAN, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 e dagli artt. 4 e 5 del D.M. 12 gennaio 2015, n. 162, così come stabilito al paragrafo 12 delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 75/2025 del 11/07/2025;
- essere in regola, ai sensi della normativa vigente, con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari presso la banca dati apistica (BDA), con riferimento al censimento annuale 2025;
- essere in possesso di partita IVA con attività codice ATECO 2022 A.01.49.30 – APICOLTURA ovvero codice ATECO 2025 A.01.48.30 - APICOLTURA;
- condurre almeno n. 105 alveari (dato riferito al 31/12/2025 e dichiarato in censimento annuale BDA 2025).

Forme associate di apicoltori (come definite al comma 1, dell'art.2 al D.M. n. 278467 del 30/05/2023 e precisamente: *"le Organizzazioni di produttori del settore apistico, le associazioni e le cooperative di apicoltori nonché le loro Unioni e Federazioni, e i Consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP del settore apistico riconosciuti dal Ministero nell'ambito dei prodotti di qualità certificati"*).

Le forme associate di apicoltori devono essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- avere sede legale e operativa nel territorio della Regione Puglia;
- avere il fascicolo aziendale aggiornato nel SIAN, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 e dagli artt. 4 e 5 del D.M. 12 gennaio 2015, n. 162, così come stabilito al paragrafo 12 delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 75/2025 del 11/07/2025;
- avere i soci che risultino in regola, ai sensi della normativa vigente, con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari presso la banca dati apistica (BDA) con riferimento al censimento annuale 2025.

Il D.M. n. 22177 del 19/05/2025 all'art.1, comma 3 che modifica l'art.5, comma 2 del D.M. n. 614768 del 30/11/2022, stabilisce che *"ai fini della successiva cessione del materiale ai propri associati, sono ammessi gli acquisti, da parte delle Forme associate, dei soli prodotti ad uso veterinario per l'apicoltura, del materiale biologico e della alimentazione di soccorso; a tal proposito l'importo richiesto all'apicoltore per l'acquisto del bene non può essere superiore alla differenza tra la spesa fatturata per l'acquisto del bene e il contributo pubblico ricevuto di cui all'allegato II. Tutti gli altri beni materiali e immateriali finanziati alle Forme associate devono rimanere di proprietà di queste ultime ed essere destinati a beneficio dei soci"*

■ Attività e spese ammissibili

Nel rispetto dell'art.7, comma 3 del Decreto MASAF 30 novembre 2022, n. 614768, modificato dal D.M. n. 22177 del 19/05/2025 e del paragrafo 8 "Alimentazione di soccorso" delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 75/2025 del 11/07/2025, è previsto per alimentazione delle api un contributo pari al 50% della spesa sostenuta per la somministrazione di candito o di sciroppi zuccherini, reperibili in commercio ed autorizzati per la somministrazione agli alveari, esclusivamente nei casi accertati di "crisi climatica".

La "crisi climatica" è definita da ISMEA al verificarsi di una particolare situazione causata da eventi meteorologici avversi che determinano un'insufficiente alimentazione naturale da parte dell'ambiente dove sono collocati gli apiari, tale da mettere a repentaglio il benessere delle api e la loro stessa sopravvivenza.

Per la stima della spesa relativa all'alimentazione di soccorso il richiedente in domanda di aiuto deve indicare:

- il numero di alveari per i quali si chiede l'aiuto;
Si precisa che tale numero non può essere superiore al numero di alveari condotti (dato riferito al 31/12/2025 e dichiarato in censimento annuale BDA 2025).
- il prezzo unitario di candito o sciroppo zuccherino (Euro/kg);

Il prezzo unitario massimo stimato per la somministrazione di candito o sciroppi zuccherini è di 1,50 euro/Kg.

- la quantità unitaria di candito/sciroppo zuccherino (kg/alveare);

In attuazione dell'attività prevista dall'Intervento settoriale del Piano Strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 "Prodotti dell'apicoltura", e con particolare riferimento al monitoraggio sull'alimentazione di soccorso, ai sensi del decreto di attuazione MASAF 30 novembre 2022, n. 614768 e ss.mm.ii.2, l'ISMEA ha il compito di predisporre un rapporto, articolato per Regioni e Province autonome, contenente un resoconto meteorologico che documenti le avversità alle origini del bisogno di alimentazione di soccorso, le relative quantità di alimento mediamente somministrate nel corso delle campagne apistiche e il prezzo medio unitario di acquisto degli alimenti zuccherini.

Con Decreto Direttoriale N. 0309142 del 26/06/2026 il Ministero ha ufficializzato il "Rapporto ISMEA sull'alimentazione di soccorso – campagna apistica 2025/2026".

Si precisa che i dati riferiti alla campagna 2025/2026 sono i seguenti:

- i prezzi medi nazionali degli alimenti zuccherini sono, al netto dell'IVA, stabiliti come segue:
 - candito: euro 1,50/kg;
 - sciroppo: euro 1,24/kg.
- il quantitativo medio di alimento di soccorso equivalente è pari a 6,3 Kg/alveare in riferimento alla Regione Puglia.

Tali prezzi e tale quantitativo sono riportati a titolo semplificativo essendo riferiti alla Campagna 2025/2026 e pertanto per la campagna 2026/2027 sono suscettibili a variazione,

Esempio modalità di calcolo:

$$\begin{array}{ccccc} \text{numero alveari} & & & & \text{quantità massima} \\ \text{oggetto di richiesta} & \times & \text{prezzo unitario massimo} & \times & \text{di alimentazione} \\ & & \text{(Euro/Kg)} & & \text{(Kg/alveare)} \end{array}$$

L'applicazione di tale formula permette di stimare, in fase di presentazione della domanda di aiuto, il contributo richiesto per l'azione B2.2.

Si precisa che in riferimento alle domande presentate dai richiedenti Apicoltori singoli il numero di alveari posseduti, oggetto di richiesta, deve essere di almeno 105 alveari.

Le spese generali non sono ammissibili.

Per l'Azione B2.2, non è necessario che il soggetto richiedente dichiari il possesso di criteri di priorità in quanto non sarà formulata una graduatoria di ammissibilità.

Al termine delle istruttorie tecnico-amministrative delle domande di aiuto, relative all'Azione B2.2, sarà redatto un elenco delle domande risultate formalmente ammissibili a contributo per l'acquisto di prodotti destinati all'alimentazione di soccorso degli alveari, con l'indicazione degli importi richiesti.

La determinazione finale della spesa ammessa dipende dal riconoscimento ufficiale della "crisi climatica" e dalla definizione del prezzo massimo ammissibile per l'acquisto del prodotto destinato all'alimentazione di soccorso.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3, del Decreto MASAF 30 novembre 2022, n. 614768, modificato dal D.M. n. 22177 del 19 maggio 2025, la "crisi climatica" deve essere accertata dall'ISMEA entro il 30 giugno dell'anno successivo alla presentazione della domanda. Entro il 10 luglio il Ministero provvede all'approvazione della relazione dell'ISMEA, definendo sia la quantità massima di alimentazione di soccorso riconoscibile, sia il prezzo massimo unitario nazionale.

Nel caso in cui il Ministero e ISMEA comunicino che nell'annata di riferimento non vi sia stata necessità di ricorrere all'alimentazione di soccorso, non sarà riconosciuto alcun importo ammissibile per la liquidazione dell'aiuto relativo all'attività B2.2 e tale eventualità non comporterà penalità a carico del richiedente.

Al momento della presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario dovrà inserire la documentazione comprovante l'acquisto di candito o di sciroppo, entrambi reperibili in commercio ed autorizzati per la somministrazione agli alveari e l'alimentazione delle api.

Nel caso in cui l'attività di apicoltura sia svolta secondo il metodo di agricoltura biologica, come disciplinato dal Reg. (UE) n. 2018/848 del 30 maggio 2018, i prodotti utilizzati per l'alimentazione di soccorso dovranno essere conformi alla normativa vigente.

In riferimento agli Apicoltori singoli, qualora le risorse non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno ammesso a finanziamento, pari a Euro 20.000,00 è applicata una riduzione percentuale su tutte le domande presentate dai richiedenti in base alle risorse disponibili e dell'importo finanziabile per beneficiario.

In riferimento alle Forme associate di apicoltori, qualora le risorse disponibili non consentano l'integrale copertura del fabbisogno ammesso a finanziamento, la dotazione finanziaria complessiva, quantificata in Euro 20.000,00, verrà ripartita in egual misura tra le forme associate partecipanti, fermo restando il limite dell'importo singolarmente ammesso a finanziamento.

▪ Documentazione da allegare alla domanda per alimentazione di soccorso

Alla domanda di aiuto, presentata telematicamente secondo quanto stabilito al paragrafo 2 della sezione "Procedure" del presente bando, è preferibile allegare la scheda relativa agli alveari dichiarati in censimento annuale BDA 2025, generata dalla sezione Anagrafica/Attività apicoltura della BDN sezione apistica.

Non è prevista, invece, la presentazione dei tre preventivi confrontabili tra loro e resi da ditte offerenti.

4.3. Azione B3

Acquisto di api regine e nuclei con certificazione attestante l'appartenenza alla razza italiana (*Apis mellifera ligustica*) e acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione

▪ Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva dell'Azione B3 per l'annualità finanziaria 2027 è pari a Euro 20.000,00.

▪ Intensità dell'aiuto

L'intensità del contributo è pari alle percentuali di seguito riportate:

- 60% della spesa ammessa nel caso in cui il beneficiario è un apicoltore singolo.
- 75% della spesa ammessa nel caso in cui il beneficiario è una forma associata di apicoltori.

La restante parte non coperta del contributo è a carico del beneficiario.

▪ Attività ammissibili

L'azione è finalizzata a sostenere il ripopolamento del patrimonio apistico danneggiato da vari agenti biotici ed abiotici.

Nell'ambito dell'azione B3 possono essere effettuate le seguenti attività:

- acquisto di api regine e nuclei con certificazione attestante l'appartenenza alla razza italiana (*Apis mellifera ligustica*);
- acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione.

Ai fini dell'ammissione a finanziamento dell'azione B3 saranno formulate due differenti graduatorie con riferimento alle suddette attività e alle relative somme assegnate.

a) Attività di acquisto di api regine e nuclei con certificazione attestante l'appartenenza alla razza italiana (*Apis mellifera ligustica*)

▪ Disponibilità finanziaria per acquisto api regine e nuclei:

All'attività acquisto di api regine e nuclei sono destinati Euro 10.000,00 riservati a beneficiari Apicoltori singoli

Beneficiari per acquisto api regine e nuclei:

Apicoltori singoli (imprese individuali, società di persone, società di capitali e cooperative diverse da quelle definite nelle forme associate dal D.M. n. 278467 del 30/05/2023) in possesso di tutti i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- avere sede legale e operativa nel territorio della Regione Puglia;

- avere il fascicolo aziendale aggiornato nel SIAN, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 e dagli artt. 4 e 5 del D.M. 12 gennaio 2015, n. 162, così come stabilito al paragrafo 12 delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 75/2025 del 11/07/2025;
- essere in regola, ai sensi della normativa vigente, con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari presso la banca dati apistica (BDA) con riferimento al censimento annuale 2025;
- essere in possesso di partita IVA con attività codice ATECO 2022 A.01.49.30 – APICOLTURA ovvero codice ATECO 2025 A.01.48.30 - APICOLTURA;
- condurre almeno n. 11 alveari (dato riferito al 31/12/2025 e dichiarato in censimento annuale BDA 2025).

■ Attività e spese ammissibili

Al fine di favorire il ripopolamento del patrimonio apistico regionale sono ammissibili le seguenti attività e spese:

- acquisto di api regine e nuclei appartenenti alla razza “*Apis mellifera ligustica*”, opportunamente certificate ai sensi di quanto stabilito dal Piano Strategico della PAC e dal D.M. n. 614768/2022. In particolare secondo quanto previsto all’art. 5, comma 4 del D.M. 614768 del 30/11/2022 e richiamato al paragrafo 9 della sezione Procedure del presente bando regionale, il materiale biologico (api regine e nuclei) è ammesso a contributo a condizione che, al momento dell’acquisto, sia corredato da certificazione attestante l’appartenenza delle api alla sottospecie autoctona *Apis mellifera ligustica* rilasciata dal CREA – Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente di Bologna o da soggetti che abbiano accreditato l’analisi di classificazione della sottospecie di *Apis mellifera* presso Accredia.

L’art. 5, comma 3, del Decreto stabilisce in un anno il periodo minimo di vincolo di destinazione d’uso e di proprietà per il materiale genetico (salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali dimostrabili – così come previsto all’art. 5, comma 5 del medesimo Decreto); pertanto il materiale genetico ammesso a contributo non può essere rivenduto né ceduto gratuitamente nell’arco di un anno successivo all’acquisto.

Le api regine devono essere marchiate con il colore stabilito per l’anno 2027 (giallo).

- spese generali: ai sensi dell’allegato III del D.M. n. 614768/2022 e così come richiamato al paragrafo 7 delle Istruzioni operative OP AGEA n. 75/2025 del 11/07/2025, sono ammissibili le spese generali. Tali spese devono essere previste nella domanda di aiuto e successivamente nella domanda di pagamento. Si precisa inoltre che le spese generali fino al 2% della spesa richiesta (imponibile) non devono essere documentate; devono essere invece documentate le spese generali comprese tra il 2% e il 5%.

Sono applicati i limiti di spesa di seguito riportati, determinati in base al numero di alveari denunciati dal richiedente in BDA, con riferimento al censimento annuale 2025:

- **fino a 30 alveari:** ogni apicoltore può acquistare un massimo di **10 api regine**;
- **fino a 100 alveari:** ogni apicoltore può acquistare un massimo di **50 api regine**;
- **fino a 500 alveari:** ogni apicoltore può acquistare un massimo di **100 api regine**;
- **oltre 500 alveari:** ogni apicoltore può acquistare un massimo di **150 api regine**.

Le regole sopra riportate valgono sia nel caso di beneficiario singolo che di beneficiario partecipante all’acquisto collettivo di arnie con la forma associata.

■ Priorità e criteri di selezione per acquisto api regine e nuclei- Beneficiari Apicoltori singoli

La dotazione finanziaria, pari a Euro 10.000,00, è assegnata ai beneficiari Apicoltori singoli in base alla graduatoria relativa all’acquisto di api regine.

Ai fini della formulazione della graduatoria si applicano le priorità e punteggi cumulabili di seguito riportati:

Tabella 3: Criteri di selezione acquisto api regine		Punteggio assegnato
1	Beneficiario che introduce o mantiene il metodo di agricoltura biologica ai sensi del Reg. (UE) n.2018/848 del 30/05/2018 e del D.Lgs 148 del 06/10/2023	punti 10
2	Beneficiario che non ha usufruito dei contributi ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013 e Reg. (UE) 2021/2115 relativi all'acquisto di api regine nelle ultime due campagne apistiche	punti 10
3	Beneficiario giovane apicoltore. E' considerato giovane apicoltore il soggetto che ha un'età non superiore ai 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età) alla data di presentazione della presentazione della domanda, che è titolare della ditta individuale ovvero rappresentante legale nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa.	punti 5
4	Beneficiario iscritto nella gestione previdenziale come imprenditore agricolo professionale (IAP) ovvero coltivatore diretto (CD).	punti 5
5	Beneficiario donna, titolare della ditta individuale ovvero la rappresentante legale nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa.	punti 5

L'attribuzione dei punteggi sarà effettuata solo in presenza di autocertificazione del beneficiario nella quale si attesti il possesso dei requisiti alla data di presentazione della domanda.

In caso di parità di punteggio sarà data priorità all'apicoltore più giovane. In caso di ulteriore parità sarà data priorità all'apicoltore con più alveari.

Qualora si renda necessaria la formulazione di una graduatoria, l'assegnazione delle risorse verrà effettuata nei limiti delle disponibilità finanziarie, a condizione che queste consentano l'integrale copertura della richiesta dell'ultimo beneficiario in posizione utile.

■ Documentazione da allegare alla domanda per acquisto di api regine e nuclei

Alla domanda di aiuto, presentata telematicamente secondo quanto stabilito al paragrafo 2 della sezione "Procedure" del presente bando, deve essere allegata la seguente documentazione:

1. elenco delle spese richieste e relativi importi preventivati;
2. n. 3 preventivi confrontabili tra loro, concernenti l'acquisto di api regine certificate come appartenenti alla razza "*Apis mellifera ligustica*", resi da ditte offerenti specializzate ed indipendenti ed un quadro di raffronto in cui è indicata la scelta effettuata. I preventivi devono essere resi da ditte in concorrenza tra di loro, essere completi di timbro e firma del fornitore e riportare la data di formulazione e il periodo di validità. La spesa considerata ammissibile sarà in ogni caso quella del preventivo di minore importo, indipendentemente dalla scelta effettuata dal richiedente. La presenza dei tre preventivi non trova applicazione nel caso di acquisto di materiale biologico e nel caso di acquisto di beni con particolari esigenze tecniche per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori; in quest'ultimo caso sarà necessario produrre una dichiarazione che attesti l'impossibilità ad individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni/attrezzature/servizi oggetto del finanziamento;
3. *per i soli beneficiari "Apicoltori singoli"*: autocertificazione del beneficiario, in cui si attesti il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi di cui alla Tabella 3: "*Criteri di selezione acquisto api regine*":
 - ☐ beneficiario che introduce o mantiene il metodo di agricoltura biologica ai sensi del Reg. (UE) 2018/848 del 30/05/2018 e del D.Lgs 148 del 06/10/2023;
 - ☐ beneficiario che non ha usufruito dei contributi ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013 e Reg. (UE) 2021/2115 relativi all'acquisto di api regine nelle ultime due campagne apistiche.
 - ☐ beneficiario giovane apicoltore;
 - ☐ possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o di coltivatore diretto (CD), indicando obbligatoriamente il numero di posizione contributiva INPS;

☐ beneficiario donna, titolare della ditta individuale ovvero la rappresentante legale nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa.

4. dichiarazione del richiedente, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa alla clausola pantouflage (art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012) redatta secondo il "modello 1 - Dichiarazione richiedente clausola pantouflage" allegato alle presenti disposizioni;

b) Attività di acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione

▪ Disponibilità finanziaria per acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione:

Per l'acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione sono destinati Euro 10.000,00 di cui:

- Euro 6.000,00 riservati a beneficiari apicoltori singoli,
- Euro 4.000,00 riservati a beneficiari forme associate di apicoltori.

▪ Beneficiari per acquisto materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione

Apicoltori singoli (imprese individuali, società di persone, società di capitali e cooperative diverse da quelle definite nelle forme associate dal D.M. n. 278467 del 30/05/2023) in possesso di tutti i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- avere sede legale e operativa nel territorio della Regione Puglia;
- avere il fascicolo aziendale aggiornato nel SIAN, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 e dagli artt. 4 e 5 del D.M. 12 gennaio 2015, n. 162, così come stabilito al paragrafo 12 delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 75/2025 del 11/07/2025;
- essere in regola, ai sensi della normativa vigente, con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari presso la banca dati apistica (BDA) con riferimento al censimento annuale 2025;
- essere in possesso di— partita IVA con attività codice ATECO 2022 A.01.49.30 – APICOLTURA ovvero codice ATECO 2025 A.01.48.30 - APICOLTURA;
- condurre almeno n. 30 alveari (dato riferito al 31/12/2025 e dichiarato in censimento annuale BDA 2025;

Forme associate di apicoltori (come definite al comma 1, dell'art.2 al D.M. n. 278467 del 30/05/2023 e precisamente: *"le Organizzazioni di produttori del settore apistico, le associazioni e le cooperative di apicoltori nonché le loro Unioni e Federazioni, e i Consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP del settore apistico riconosciuti dal Ministero nell'ambito dei prodotti di qualità certificati"*).

Le forme associate di apicoltori devono essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- avere sede legale e operativa nel territorio della Regione Puglia;
- avere il fascicolo aziendale aggiornato nel SIAN, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 e dagli artt. 4 e 5 del D.M. 12 gennaio 2015, n. 162, così come stabilito al paragrafo 12 delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 75/2025 del 11/07/2025;
- avere i soci che risultino in regola, ai sensi della normativa vigente, con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari presso la banca dati apistica (BDA) con riferimento al censimento annuale 2025.

Il D.M. n. 22177 del 19/05/2025 all'art.1, comma 3 che modifica l'art.5, comma 2 del D.M. n. 614768 del 30/11/2022, stabilisce che *"ai fini della successiva cessione del materiale ai propri associati, sono ammessi gli acquisti, da parte delle Forme associate, dei soli prodotti ad uso veterinario per l'apicoltura, del materiale biologico e della alimentazione di soccorso; a tal proposito l'importo richiesto all'apicoltore per l'acquisto del bene non può essere superiore alla differenza tra la spesa fatturata per l'acquisto del bene e il contributo pubblico ricevuto di cui all'allegato II. Tutti gli altri beni materiali e immateriali finanziati alle Forme associate devono rimanere di proprietà di queste ultime ed essere destinati a beneficio dei soci."*

▪ Attività e spese ammissibili

Al fine di favorire il ripopolamento del patrimonio apistico regionale, sono ammissibili le seguenti attività e spese:

- acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione (mini arnie per allevamento regine, incubatrici, portastecche, gioco delle regine, ecc.).
- spese generali: ai sensi dell'allegato III del D.M. n. 614768/2022 e così come richiamato al paragrafo 7 delle Istruzioni operative OP AGEA n. 75/2025 del 11/07/2025, sono ammissibili le spese generali. Tali spese devono essere previste nella domanda di aiuto e successivamente nella domanda di pagamento. Si precisa inoltre che le spese generali fino al 2% della spesa richiesta (imponibile) non devono essere documentate; devono essere invece documentate le spese generali comprese tra il 2% e il 5%.

▪ **Priorità e criteri di selezione per l'acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione - Beneficiari Apicoltori singoli**

Per gli apicoltori singoli potrà essere concesso a ciascun beneficiario un contributo massimo in base alle seguenti categorie:

- apicoltori in possesso fino a 250 alveari (dato BDA 2025): massimo Euro 750,00;
- apicoltori in possesso di oltre 250 alveari (dato BDA 2025): massimo Euro 1.500,00.

La dotazione finanziaria, pari a Euro 6.000,00, è assegnata ai beneficiari apicoltori singoli in base alla graduatoria relativa all'acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione.

Ai fini della formulazione della graduatoria si applicano le priorità e punteggi cumulabili di seguito riportati:

Tabella 4: Criteri di selezione acquisto materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione		Punteggio assegnato
1	Beneficiario che introduce o mantiene il metodo di agricoltura biologica ai sensi del Reg. (UE) n.2018/848 del 30/05/2018 e del D.Lgs 148 del 06/10/2023	punti 10
2	Beneficiario che non ha usufruito dei contributi ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 relativi all'acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione nelle ultime due campagne apistiche	punti 10
3	Beneficiario giovane apicoltore. E' considerato giovane apicoltore il soggetto che ha un'età non superiore ai 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età) alla data di presentazione della domanda, che è titolare della ditta individuale ovvero rappresentante legale nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa.	punti 5
4	Beneficiario iscritto nella gestione previdenziale come imprenditore agricolo professionale (IAP) ovvero coltivatore diretto (CD).	punti 5
5	Beneficiario donna, titolare della ditta individuale ovvero la rappresentante legale nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa.	punti 5

L'attribuzione dei punteggi sarà effettuata solo in presenza di autocertificazione del beneficiario nella quale si attesti il possesso dei requisiti alla data di presentazione della domanda.

In caso di parità di punteggio sarà data priorità all'apicoltore più giovane. In caso di ulteriore parità sarà data priorità all'apicoltore con più alveari.

Qualora si renda necessaria la formulazione di una graduatoria, l'assegnazione delle risorse verrà effettuata nei limiti delle disponibilità finanziarie, a condizione che queste consentano l'integrale copertura della richiesta dell'ultimo beneficiario in posizione utile

▪ **Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie per l'acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione – Beneficiari forme associate**

La disponibilità finanziaria, pari a Euro 4.000,00, è ripartita tra i beneficiari in proporzione al numero di numero dei soci regolarmente iscritti alla forma associata, registrati in BDA (con riferimento al censimento annuale 2025) e partecipanti al programma di acquisto collettivo di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione.

Gli aiuti richiesti dalle forme associate sono finalizzati a fornire ai soci apicoltori un servizio di supporto tecnico-specialistico in forma collettiva.; l'acquisto collettivo del materiale deve essere effettuato attraverso il fornitore individuato per l'erogazione del servizio. Pertanto, le forme associate che intendono richiedere il contributo sulle spese per l'acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione devono procedere preventivamente alla scelta dei fornitori di tale materiale. Il materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione, acquistato con il contributo, resta di proprietà della forma associata ed è destinato a beneficio dei soci interessati all'utilizzo dello stesso.

▪ Documentazione da allegare alla domanda per acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione

Alla domanda di aiuto, presentata telematicamente secondo quanto stabilito al paragrafo 2 della sezione "Procedure" del presente bando, deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) elenco delle spese richieste e relativi importi preventivati;
- 2) n. 3 preventivi confrontabili tra loro e resi da ditte offerenti specializzate ed indipendenti.
I preventivi devono essere resi da ditte in concorrenza tra di loro, essere completi di timbro e firma del fornitore e riportare la data di formulazione e il periodo di validità.
La presenza dei tre preventivi non trova applicazione nel caso di beni con particolari esigenze tecniche per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori; in quest'ultimo caso sarà necessario produrre una dichiarazione che attesti l'impossibilità ad individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni/attrezzature/servizi oggetto del finanziamento.
- 3) quadro di raffronto dei preventivi con l'indicazione della scelta effettuata.
A riguardo si precisa, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 12 lett. a) delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 75/2025 del 11/07/2025, che la spesa considerata ammissibile sarà in ogni caso quella del preventivo di minore importo, indipendentemente dalla scelta effettuata dal richiedente.
- 4) *per i soli beneficiari "Apicoltori singoli"*: autocertificazione del beneficiario, in cui si attesti il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi di cui alla Tabella 4: *"Criteri di selezione acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione"*:
 - ☐ beneficiario che introduce o mantiene il metodo di agricoltura biologica ai sensi del Reg. (UE) n.2018/848 del 30/05/2018 e del D.Lgs 148 del 06/10/2023.
 - ☐ beneficiario che non ha usufruito dei contributi ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 relativi all'acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione nelle ultime due campagne apistiche;
 - ☐ beneficiario giovane apicoltore;
 - ☐ possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o di coltivatore diretto (CD), indicando obbligatoriamente il numero di posizione contributiva INPS;
 - ☐ beneficiario donna, titolare della ditta individuale ovvero la rappresentante legale nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa;
- 5) *per i soli beneficiari "Forme associate di apicoltori"*: autocertificazione resa dal rappresentante legale della forma associata riportante l'elenco nominativo dei soci interessati all'acquisto collettivo di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione con l'indicazione del relativo codice aziendale e il numero degli alveari posseduti (dato aggiornato in BDA al censimento annuale 2025).
- 6) dichiarazione del richiedente, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa alla clausola pantouflage (art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012) redatta secondo il "modello 1 - Dichiarazione richiedente clausola pantouflage" allegato alle presenti disposizioni;

4.4. Azione B4

Razionalizzazione della transumanza: acquisto di arnie, di attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo; noleggio o leasing di veicoli per l'esercizio del nomadismo

▪ Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva dell'Azione B4 per l'annualità finanziaria 2027 è pari a Euro 15.000,00.

▪ Intensità dell'aiuto

L'intensità del contributo è pari al 60% della spesa ammessa.

La restante parte non coperta del contributo è a carico del beneficiario.

▪ Beneficiari

Apicoltori singoli (imprese individuali, società di persone, società di capitali e cooperative diverse da quelle definite nelle forme associate dal D.M. n. 278467 del 30/05/2023) in possesso di tutti i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- avere sede legale e operativa nel territorio della Regione Puglia;
- avere il fascicolo aziendale aggiornato nel SIAN, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 e dagli artt. 4 e 5 del D.M. 12 gennaio 2015, n. 162, così come stabilito al paragrafo 12 delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 75/2025 del 11/07/2025;
- essere in regola, ai sensi della normativa vigente, con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari presso la banca dati apistica (BDA), da cui risulti l'esercizio dell'attività del nomadismo, con riferimento al censimento annuale 2025;
- essere in possesso di partita IVA con attività codice ATECO 2022 A.01.49.30 – APICOLTURA ovvero codice ATECO 2025 A.01.48.30 - APICOLTURA;
- condurre almeno n. 30 alveari (dato riferito al 31/12/2025 e dichiarato in censimento annuale BDA 2025).

▪ Attività e spese ammissibili

Al fine di incrementare e valorizzare l'utilizzo delle risorse nettarifere anche nelle aree marginali l'azione e favorire la pratica del nomadismo, sono ammissibili le seguenti attività e spese:

- acquisto di arnie per l'esercizio del nomadismo;
- acquisto di attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo;
- spese generali: ai sensi dell'allegato III del D.M. n. 614768/2022 e così come richiamato al paragrafo 7 delle Istruzioni operative OP AGEA n. 75/2025 del 11/07/2025, sono ammissibili le spese generali. Tali spese devono essere previste nella domanda di aiuto e successivamente nella domanda di pagamento. Si precisa inoltre che le spese generali fino al 2% della spesa richiesta (imponibile) non devono essere documentate; devono essere invece documentate le spese generali comprese tra il 2% e il 5%.

▪ Priorità e criteri di selezione per acquisto di attrezzature e materiali per l'esercizio del nomadismo

Per gli apicoltori singoli potrà essere concesso a ciascun beneficiario un contributo massimo in base alle seguenti categorie:

- apicoltori in possesso fino a 250 alveari (dato BDA 2025): massimo Euro 1.500,00 ;
- apicoltori in possesso di oltre 250 alveari (dato BDA 2025): massimo Euro 2.000,00 .

La dotazione finanziaria, pari a Euro 15.000,00, è assegnata ai beneficiari apicoltori singoli in base alla graduatoria relativa all'acquisto di attrezzature e materiali per l'esercizio del nomadismo.

Ai fini della formulazione della graduatoria si applicano le priorità e punteggi cumulabili di seguito riportati:

Tabella 5: Criteri di selezione acquisto di attrezzature e materiali per l'esercizio del nomadismo		Punteggio assegnato
1	Beneficiario che introduce o mantiene il metodo di agricoltura biologica ai sensi del Reg. (UE) n.2018/848 del 30/05/2018 e del D.Lgs 148 del 06/10/2023	punti 10
2	Beneficiario che non ha usufruito dei contributi ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 relativi all'acquisto di attrezzature e materiali per l'esercizio del nomadismo nelle ultime due campagne apistiche.	punti 10

3	Beneficiario giovane apicoltore. E' considerato giovane apicoltore il soggetto che ha un'età non superiore ai 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età) alla data di presentazione della domanda, che è titolare della ditta individuale ovvero rappresentante legale nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa.	punti 5
4	Beneficiario iscritto nella gestione previdenziale come imprenditore agricolo professionale (IAP) ovvero coltivatore diretto (CD).	punti 5
5	Beneficiario donna, titolare della ditta individuale ovvero la rappresentante legale nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa.	punti 5

L'attribuzione dei punteggi sarà effettuata solo in presenza di autocertificazione del beneficiario nella quale si attesti il possesso dei requisiti alla data di presentazione della domanda.

In caso di parità di punteggio sarà data priorità all'apicoltore più giovane. In caso di ulteriore parità sarà data priorità all'apicoltore con più alveari.

Qualora si renda necessaria la formulazione di una graduatoria, l'assegnazione delle risorse verrà effettuata nei limiti delle disponibilità finanziarie, a condizione che queste consentano l'integrale copertura della richiesta dell'ultimo beneficiario in posizione utile

■ Documentazione da allegare alla domanda per acquisto attrezzature e materiali per l'esercizio del nomadismo

Alla domanda di aiuto, presentata telematicamente secondo quanto stabilito al paragrafo 2 della sezione "Procedure" del presente bando, deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) elenco delle spese richieste e relativi importi preventivati;
- 2) n. 3 preventivi confrontabili tra loro e resi da ditte offerenti specializzate ed indipendenti.
I preventivi devono essere resi da ditte in concorrenza tra di loro, essere completi di timbro e firma del fornitore e riportare la data di formulazione e il periodo di validità.
La presenza dei tre preventivi non trova applicazione nel caso di beni con particolari esigenze tecniche per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori; in quest'ultimo caso sarà necessario produrre una dichiarazione che attesti l'impossibilità ad individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni/attrezzature/servizi oggetto del finanziamento.
- 3) quadro di raffronto dei preventivi con l'indicazione della scelta effettuata.
A riguardo si precisa, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 12 lett. a) delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 75/2025, che la spesa considerata ammissibile sarà in ogni caso quella del preventivo di minore importo, indipendentemente dalla scelta effettuata dal richiedente.
- 4) autocertificazione del beneficiario, in cui si attesta il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi di cui alla Tabella 5: *"Criterio di selezione acquisto di attrezzature e materiali per l'esercizio del nomadismo"*:
 - ☐ beneficiario che introduce o mantiene il metodo di agricoltura biologica ai sensi del Reg. (UE) 2018/848 del 30/05/2018 e del D.Lgs 148 del 06/10/2023;
 - ☐ beneficiario che non ha usufruito dei contributi ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 relativi all'acquisto di attrezzature e materiali per l'esercizio del nomadismo nelle ultime due campagne apistiche;
 - ☐ beneficiario giovane apicoltore;
 - ☐ possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o di coltivatore diretto (CD), indicando obbligatoriamente il numero di posizione contributiva INPS;
 - ☐ beneficiario donna, titolare della ditta individuale ovvero la rappresentante legale nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa.
- 5) dichiarazione del richiedente, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa alla clausola pantouflage (art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012) redatta secondo il "modello 1 - Dichiarazione richiedente clausola pantouflage" allegato alle presenti disposizioni;

4.5. Azione B5

Acquisto di attrezzature per la conduzione dell'apiario, per la lavorazione, per il confezionamento e per la conservazione dei prodotti dell'apicoltura

▪ Dotazione finanziaria azione B5

La dotazione finanziaria per l'azione B5 per l'annualità finanziaria 2027 è pari a Euro. 53.350,14

▪ Intensità dell'aiuto

L'intensità del contributo è pari alle percentuali di seguito riportate:

- 60% della spesa ammessa nel caso in cui il beneficiario è un apicoltore singolo,
- 75% della spesa ammessa nel caso in cui il beneficiario è una forma associata di apicoltori.

La restante parte non coperta del contributo è a carico del beneficiario.

▪ Attività ammissibili

Nell'ambito dell'azione B5 possono essere effettuate le seguenti attività:

- acquisto attrezzature per la conduzione dell'apiario;
- acquisto attrezzature destinate ai laboratori di smielatura per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura.

Ai fini dell'ammissione a finanziamento della azione B5 saranno formulate due differenti graduatorie con riferimento alle suddette attività e alle relative somme assegnate.

a) Attività per acquisto attrezzature per la conduzione dell'apiario

▪ Disponibilità finanziaria per acquisto attrezzature per la conduzione dell'apiario

All'attività acquisto di attrezzature per la conduzione dell'apiario sono destinati Euro 16.000,00 di cui:

- Euro 10.000,00 riservati a beneficiari Apicoltori singoli;
- Euro 6.000,00 riservati a beneficiari Forme associate di apicoltori.

▪ Beneficiari per acquisto attrezzature per la conduzione dell'apiario:

Apicoltori singoli (imprese individuali, società di persone, società di capitali e cooperative diverse da quelle definite nelle forme associate dal D.M. n. 278467 del 30/05/2023) in possesso di tutti i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- avere sede legale e operativa nel territorio della Regione Puglia;
- avere il fascicolo aziendale aggiornato nel SIAN, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 e dagli artt. 4 e 5 del D.M. 12 gennaio 2015, n. 162, così come stabilito al paragrafo 12 delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 75/2025 del 11/07/2025;
- essere in regola, ai sensi della normativa vigente, con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari presso la banca dati apistica (BDA) con riferimento al censimento annuale 2025;
- essere in possesso di— partita IVA con attività codice ATECO 2022 A.01.49.30 – APICOLTURA ovvero codice ATECO 2025 A.01.48.30 - APICOLTURA;
- condurre almeno n. 11 alveari (dato riferito al 31/12/2025 e dichiarato in censimento annuale BDA 2025).

Forme associate di apicoltori (come definite al comma 1, dell'art.2 al D.M. n. 278467 del 30/05/2023 e precisamente: *“le Organizzazioni di produttori del settore apistico, le associazioni e le cooperative di apicoltori nonché le loro Unioni e Federazioni, e i Consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP del settore apistico riconosciuti dal Ministero nell'ambito dei prodotti di qualità certificati”*).

Le forme associate di apicoltori devono essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- avere sede legale e operativa nel territorio della Regione Puglia;
- avere il fascicolo aziendale aggiornato nel SIAN, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 e dagli artt. 4 e 5 del D.M. 12 gennaio 2015, n. 162, così come stabilito al paragrafo 12 delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 75/2025 del 11/07/2025;

- avere i soci che risultino in regola, ai sensi della normativa vigente, con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari presso la banca dati apistica (BDA) con riferimento al censimento annuale 2025.

Il D.M. n. 22177 del 19/05/2025 all'art.1, comma 3 che modifica l'art.5, comma 2 del D.M. n. 614768 del 30/11/2022, stabilisce che "ai fini della successiva cessione del materiale ai propri associati, sono ammessi gli acquisti, da parte delle Forme associate, dei soli prodotti ad uso veterinario per l'apicoltura, del materiale biologico e della alimentazione di soccorso; a tal proposito l'importo richiesto all'apicoltore per l'acquisto del bene non può essere superiore alla differenza tra la spesa fatturata per l'acquisto del bene e il contributo pubblico ricevuto di cui all'allegato II. Tutti gli altri beni materiali e immateriali finanziati alle Forme associate devono rimanere di proprietà di queste ultime ed essere destinati a beneficio dei soci."

▪ Spese ammissibili per acquisto attrezzature per la conduzione dell'apiario

Sono ammissibili le seguenti attività e spese:

- acquisto attrezzature e software per il controllo ed il monitoraggio remoto degli apiari:
 - sistemi antifurto GPS
 - bilance per alveari.
- acquisto attrezzature per la conduzione dell'apiario (per esempio: soffiatore, sceratrice, sublimatore, aspira sciami, marchio a fuoco per arnia con bruciatore e caratteri, ecc...);
- spese generali: ai sensi dell'allegato III del D.M. n. 614768/2022 e così come richiamato al paragrafo 7 delle Istruzioni operative OP AGEA n. 75/2025 del 11/07/2025, sono ammissibili le spese generali. Tali spese devono essere previste nella domanda di aiuto e successivamente nella domanda di pagamento.

Si precisa inoltre che le spese generali fino al 2% della spesa richiesta (imponibile) non devono essere documentate; devono essere invece documentate le spese generali comprese tra il 2% e il 5%.

▪ Priorità e criteri di selezione per acquisto attrezzature per la conduzione dell'apiario - Beneficiari apicoltori singoli

Per gli apicoltori singoli potrà essere concesso a ciascun beneficiario un contributo massimo in base alle seguenti categorie:

- apicoltori in possesso fino a 250 alveari (dato BDA 2025): massimo Euro 750,00;
- apicoltori in possesso oltre i 250 alveari (dato BDA 2025): massimo Euro 1.500,00.

La dotazione finanziaria, pari a Euro 10.000,00, è assegnata ai beneficiari apicoltori singoli in base alla graduatoria relativa all'acquisto di attrezzature per la conduzione dell'apiario.

Ai fini della formulazione della graduatoria si applicano le priorità e punteggi cumulabili di seguito riportati:

Tabella 6: Criteri di selezione acquisto attrezzature per la conduzione dell'apiario		Punteggio assegnato
1	Beneficiario che introduce o mantiene il metodo di agricoltura biologica ai sensi del Reg. (UE) n.2018/848 del 30/05/2018 e del D. Lgs. 148 del 06/10/2023.	punti 10
2	Beneficiario che non ha usufruito dei contributi ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013 e Reg. (UE) 2021/2115 relativi all'acquisto di attrezzature per la conduzione dell'apiario nelle ultime due campagne apistiche	punti 10
3	Beneficiario giovane apicoltore. E' considerato giovane apicoltore il soggetto che ha un'età non superiore ai 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età) alla data di presentazione della domanda, che è titolare della ditta individuale ovvero rappresentante legale nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa.	punti 5

4	Beneficiario iscritto nella gestione previdenziale come imprenditore agricolo professionale (IAP) ovvero coltivatore diretto (CD).	punti 5
5	Beneficiario donna, titolare della ditta individuale ovvero la rappresentante legale nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa.	punti 5

L'attribuzione dei punteggi sarà effettuata solo in presenza di autocertificazione del beneficiario nella quale si attesti il possesso dei requisiti alla data di presentazione della domanda.

Tali criteri di selezione non si applicano nel caso in cui le risorse finanziarie risultino sufficienti per soddisfare le richieste presentate. In caso di parità di punteggio sarà data priorità all'apicoltore più giovane. In caso di ulteriore parità sarà data priorità all'apicoltore con più alveari. Qualora si renda necessaria la formulazione di una graduatoria, l'assegnazione delle risorse verrà effettuata nei limiti delle disponibilità finanziarie, a condizione che queste consentano l'integrale copertura della richiesta dell'ultimo beneficiario in posizione utile.

▪ Criteri di ripartizione risorse finanziarie per acquisto attrezzature per la conduzione dell'apiario - Beneficiari forme associate

La disponibilità finanziaria, pari a Euro 6.000,00, è ripartita tra i beneficiari in proporzione al numero dei soci regolarmente iscritti alla forma associata, registrati in BDA (con riferimento al censimento annuale 2025) e partecipanti al programma di acquisto collettivo di attrezzature per la conduzione dell'apiario.

Gli aiuti richiesti dalle forme associate sono finalizzati a fornire ai soci apicoltori un servizio di supporto tecnico-specialistico in forma collettiva; l'acquisto collettivo di attrezzature per la conduzione dell'apiario deve essere effettuato attraverso il fornitore individuato per l'erogazione del servizio. Pertanto, le forme associate che intendono richiedere il contributo sulle spese per l'acquisto di attrezzature devono procedere preventivamente alla scelta dei fornitori di tale materiale.

Le attrezzature acquistate con il contributo restano di proprietà della forma associata e sono destinate a beneficio dei soci interessati all'utilizzo delle stesse.

▪ Documentazione da allegare alla domanda per acquisto attrezzature

Alla domanda di aiuto, presentata telematicamente secondo quanto stabilito al paragrafo 2 della sezione "Procedure" del presente bando, deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) elenco delle spese richieste e relativi importi preventivi;
- 2) n. 3 preventivi confrontabili tra loro e resi da ditte offerenti specializzate ed indipendenti ed un quadro di raffronto in cui è indicata la scelta effettuata. I preventivi devono essere resi da ditte in concorrenza tra di loro, essere completi di timbro e firma del fornitore e riportare la data di formulazione e il periodo di validità. La spesa considerata ammissibile sarà in ogni caso quella del preventivo di minore importo, indipendentemente dalla scelta effettuata dal richiedente. La presenza dei tre preventivi non trova applicazione nel caso di beni con particolari esigenze tecniche per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori; in quest'ultimo caso sarà necessario produrre una dichiarazione che attesti l'impossibilità ad individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni/attrezzature oggetto del finanziamento;
- 3) quadro di raffronto dei preventivi con l'indicazione della scelta effettuata.
A riguardo si precisa, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 12 lett. a) delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 75/2025 del 11/07/2025, che la spesa considerata ammissibile sarà in ogni caso quella del preventivo di minore importo, indipendentemente dalla scelta effettuata dal richiedente.
- 4) *per i soli beneficiari "Apicoltori singoli"*: autocertificazione del beneficiario, in cui si attesta il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi di cui alla Tabella 6: "Criterio di selezione acquisto attrezzature per la conduzione dell'apiario":
 - ☐ beneficiario che introduce o mantiene il metodo di agricoltura biologica ai sensi del Reg. (UE) n.2018/848 del 30/05/2018 e del D.Lgs 148 del 06/10/2023.
 - ☐ beneficiario che non ha usufruito dei contributi ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013 e Reg. (UE) 2021/2115 relativo all'acquisto di attrezzature per la conduzione dell'apiario nelle ultime due campagne apistiche.
 - ☐ beneficiario giovane apicoltore;

- ☐ possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o di coltivatore diretto (CD), indicando obbligatoriamente il numero di posizione contributiva INPS;
- ☐ beneficiario donna, titolare della ditta individuale ovvero la rappresentante legale nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa.

- 5) *per i soli beneficiari "Forme associate di apicoltori"*: autocertificazione resa dal rappresentante legale della forma associata riportante l'elenco nominativo dei soci partecipanti all'acquisto collettivo di attrezzature per la conduzione dell'apiario con l'indicazione del relativo codice aziendale e il numero degli alveari posseduti (dato aggiornato in BDA al censimento annuale 2025).
- 6) dichiarazione del richiedente, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa alla clausola pantouflage (art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012) redatta secondo il "modello 1 - Dichiarazione richiedente clausola pantouflage" allegato alle presenti disposizioni;

b) Attività di acquisto attrezzature destinate ai laboratori di smielatura, per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura

- Disponibilità finanziaria per acquisto attrezzature per laboratori di smielatura e per la lavorazione, il confezionamento, la conservazione dei prodotti dell'apicoltura

All'attività acquisto di attrezzature per i laboratori sono destinati Euro 37.350,14 di cui:

- Euro 19.350,14 riservati a beneficiari Apicoltori singoli,
- Euro 18.000,00 riservati a beneficiari Forme Associate di apicoltori,

- Beneficiari per acquisto attrezzature per laboratori di smielatura e per la lavorazione, il confezionamento, la conservazione dei prodotti dell'apicoltura:

Apicoltori singoli (imprese individuali, società di persone, società di capitali e cooperative diverse da quelle definite nelle forme associate dal D.M. n. 278467 del 30/05/2023) in possesso di tutti i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- avere sede legale e operativa nel territorio della Regione Puglia;
- avere il fascicolo aziendale aggiornato nel SIAN, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 e dagli artt. 4 e 5 del D.M. 12 gennaio 2015, n. 162, così come stabilito al paragrafo 12 delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 75/2025 del 11/07/2025;
- essere in regola, ai sensi della normativa vigente, con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari presso la banca dati apistica (BDA) con riferimento al censimento annuale 2025;
- essere in possesso di- partita IVA con attività codice ATECO 2022 A.01.49.30 – APICOLTURA ovvero codice ATECO 2025 A.01.48.30 - APICOLTURA;
- condurre almeno n. 30 alveari (dato riferito al 31/12/2025 e dichiarato in censimento annuale BDA 2025).
- gestire un laboratorio di smielatura ubicato nel territorio della Regione Puglia, ai sensi di quanto stabilito all'Allegato II del Reg. 852/04 (il beneficiario dell'aiuto deve essere il soggetto responsabile del laboratorio indicato nella notifica di inizio attività di smielatura e confezionamento del miele presentata all'autorità sanitaria competente ovvero nell'autorizzazione sanitaria in suo possesso).

Forme associate di apicoltori (come definite al comma 1, dell'art.2 al D.M. n. 278467 del 30/05/2023 e precisamente: *"le Organizzazioni di produttori del settore apistico, le associazioni e le cooperative di apicoltori nonché le loro Unioni e Federazioni, e i Consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP del settore apistico riconosciuti dal Ministero nell'ambito dei prodotti di qualità certificati"*).

Le forme associate di apicoltori devono essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- avere sede legale e operativa nel territorio della Regione Puglia;
- avere il fascicolo aziendale aggiornato nel SIAN, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 e dagli artt. 4 e 5 del D.M. 12 gennaio 2015, n. 162, così come stabilito al paragrafo 12 delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 75/2025 del 11/07/2025;
- avere i soci che risultino in regola, ai sensi della normativa vigente, con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari presso la banca dati apistica (BDA) con riferimento al censimento annuale 2025.

Il D.M. n. 22177 del 19/05/2025 all'art.1, comma 3 che modifica l'art.5, comma 2 del D.M. n. 614768 del 30/11/2022, stabilisce che "ai fini della successiva cessione del materiale ai propri associati, sono ammessi gli acquisti, da parte delle Forme associate, dei soli prodotti ad uso veterinario per l'apicoltura, del materiale biologico e della alimentazione di soccorso; a tal proposito l'importo richiesto all'apicoltore per l'acquisto del bene non può essere superiore alla differenza tra la spesa fatturata per l'acquisto del bene e il contributo pubblico ricevuto di cui all'allegato II. Tutti gli altri beni materiali e immateriali finanziati alle Forme associate devono rimanere di proprietà di queste ultime ed essere destinati a beneficio dei soci."

▪ Spese ammissibili per acquisto attrezzature per laboratori di smielatura e per la lavorazione, il confezionamento, la conservazione dei prodotti dell'apicoltura

Sono ammissibili le seguenti attività e spese:

- acquisto attrezzature destinate ai laboratori di smielatura (per esempio: *smielatore, dosatrice, etichettatrice, tappatrice, maturatore, miscelatore, ecc...*);
- spese generali: ai sensi dell'allegato III del D.M. n. 614768/2022 e così come richiamato al paragrafo 7 delle Istruzioni operative OP AGEA n. 75/2025 del 11/07/2025, sono ammissibili le spese generali. Tali spese devono essere previste nella domanda di aiuto e successivamente nella domanda di pagamento.
Si precisa inoltre che le spese generali fino al 2% della spesa richiesta (imponibile) non devono essere documentate; devono essere invece documentate le spese generali comprese tra il 2% e il 5%.

▪ Priorità e criteri di selezione per l'acquisto attrezzature per laboratori di smielatura e per la lavorazione, il confezionamento, la conservazione dei prodotti dell'apicoltura - Beneficiari apicoltori singoli

Per gli apicoltori singoli potrà essere concesso a ciascun beneficiario un contributo massimo in base alle seguenti categorie:

- apicoltori in possesso fino a 250 alveari (dato BDA 2025): massimo Euro 2.500,00;
- apicoltori in possesso oltre 250 alveari (dato BDA 2025): massimo Euro 4.500,00.

La dotazione finanziaria, pari a Euro 19.350,14, è assegnata ai beneficiari apicoltori singoli in base alla graduatoria relativa all'acquisto di attrezzature per la conduzione dell'apiario.

Ai fini della formulazione della graduatoria si applicano le priorità e punteggi cumulabili di seguito riportati:

Tabella 7: Criteri di selezione per acquisto di attrezzature per laboratori di smielatura e per la lavorazione, il confezionamento, la conservazione dei prodotti dell'apicoltura		Punteggio assegnato
1	Beneficiario che introduce o mantiene il metodo di agricoltura biologica ai sensi del Reg. (UE) n.2018/848 del 30/05/2018 e del D.Lgs 148 del 06/10/2023.	punti 10
2	Beneficiario che non ha usufruito dei contributi ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013 e Reg. (UE) 2021/2115 relativi all'acquisto di attrezzature per laboratori di smielatura, per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura nelle ultime due campagne apistiche	punti 10
3	Beneficiario giovane apicoltore. E' considerato giovane apicoltore il soggetto che ha un'età non superiore ai 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età) alla data di presentazione della domanda, che è titolare della ditta individuale ovvero rappresentante legale nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa.	punti 5
4	Beneficiario iscritto nella gestione previdenziale come imprenditore agricolo professionale (IAP) ovvero coltivatore diretto (CD).	punti 5
5	Beneficiario donna, titolare della ditta individuale ovvero la rappresentante legale nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa.	punti 5

L'attribuzione dei punteggi sarà effettuata solo in presenza di autocertificazione del beneficiario nella quale si attesti il possesso dei requisiti alla data di presentazione della domanda.

Tali criteri di selezione non si applicano nel caso in cui le risorse finanziarie risultino sufficienti per soddisfare le richieste presentate. In caso di parità di punteggio sarà data priorità all'apicoltore più giovane. In caso di ulteriore parità sarà data priorità all'apicoltore con più alveari.

Qualora si renda necessaria la formulazione di una graduatoria, l'assegnazione delle risorse verrà effettuata nei limiti delle disponibilità finanziarie, a condizione che queste consentano l'integrale copertura della richiesta dell'ultimo beneficiario in posizione utile

- Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie per l'acquisto di attrezzature per laboratori di smielatura e per la lavorazione, il confezionamento, la conservazione dei prodotti dell'apicoltura - Beneficiari forme associate

La disponibilità finanziaria, pari a Euro 18.000,00, è ripartita tra i beneficiari in proporzione al numero di numero dei soci regolarmente iscritti alla forma associata, registrati in BDA (con riferimento al censimento annuale 2025) e partecipanti al programma di acquisto attrezzature per laboratori di smielatura.

Gli aiuti richiesti dalle forme associate sono finalizzati a fornire ai soci apicoltori un servizio di supporto tecnico-specialistico in forma collettiva; l'acquisto collettivo di attrezzature per laboratori deve essere effettuato attraverso il fornitore individuato per l'erogazione del servizio. Pertanto, le forme associate che intendono richiedere il contributo sulle spese per l'acquisto di attrezzature devono procedere preventivamente alla scelta dei fornitori di tale materiale. Le attrezzature acquistate con il contributo restano di proprietà della forma associata e sono destinate a beneficio dei soci interessati all'utilizzo delle stesse.

- Documentazione da allegare alla domanda per acquisto di attrezzature per laboratori di smielatura e per la lavorazione, il confezionamento, la conservazione dei prodotti dell'apicoltura

Alla domanda di aiuto, presentata telematicamente secondo quanto stabilito al paragrafo 2 della sezione "Procedure" del presente bando, deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) elenco delle spese richieste e relativi importi preventivati;
- 2) n. 3 preventivi confrontabili tra loro e resi da ditte offerenti specializzate ed indipendenti ed un quadro di raffronto in cui è indicata la scelta effettuata. I preventivi devono essere resi da ditte in concorrenza tra di loro, essere completi di timbro e firma del fornitore e riportare la data di formulazione e il periodo di validità. La spesa considerata ammissibile sarà in ogni caso quella del preventivo di minore importo, indipendentemente dalla scelta effettuata dal richiedente. La presenza dei tre preventivi non trova applicazione nel caso di beni con particolari esigenze tecniche per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori; in quest'ultimo caso sarà necessario produrre una dichiarazione che attesti l'impossibilità ad individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni/attrezzature oggetto del finanziamento;
- 3) quadro di raffronto dei preventivi con l'indicazione della scelta effettuata.
A riguardo si precisa, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 12 lett. a) delle Istruzioni Operative AGEA OP n. 75/2025 del 11/07/2025, che la spesa considerata ammissibile sarà in ogni caso quella del preventivo di minore importo, indipendentemente dalla scelta effettuata dal richiedente.
- 4) copia della SCIA di produzione primaria o post primaria (notifica di inizio attività di smielatura e confezionamento del miele) presentata all'autorità sanitaria competente;
ovvero
copia dell'autorizzazione sanitaria, rilasciata dalle autorità territoriali competenti, per il laboratorio di smielatura aziendale;
- 5) *per i soli beneficiari "Apicoltori singoli"*: autocertificazione del beneficiario, in cui si attesta il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi di cui alla Tabella 7: "Criterio di selezione attrezzature per laboratori di smielatura":
☐ beneficiario che introduce o mantiene il metodo di agricoltura biologica ai sensi del Reg. (UE) n.2018/848 del 30/05/2018 e del D.Lgs 148 del 06/10/2023;

- ☐ beneficiario che non ha usufruito dei contributi ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013 e Reg. (UE) 2021/2115 relativi all'acquisto di attrezzature per laboratori di smielatura, per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura nelle ultime due campagne apistiche;
 - ☐ beneficiario giovane apicoltore;
 - ☐ possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o di coltivatore diretto (CD), indicando obbligatoriamente il numero di posizione contributiva INPS;
 - ☐ beneficiario donna, titolare della ditta individuale ovvero la rappresentante legale nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa;
- 6) *per i soli beneficiari "Forme associate di apicoltori"*: autocertificazione resa dal rappresentante legale della forma associata riportante l'elenco nominativo dei soci partecipanti all'acquisto collettivo di attrezzature per laboratori di smielatura e per la lavorazione, il confezionamento, la conservazione dei prodotti dell'apicoltura, con l'indicazione della denominazione, del CUAA, del relativo codice aziendale e del numero di alveari posseduti (dato aggiornato in BDA al censimento annuale 2025) unitamente a copia della SCIA di produzione primaria o post primaria (notifica di inizio attività di smielatura e confezionamento del miele) presentata all'autorità sanitaria competente da parte dei singoli soci.
- 7) dichiarazione del richiedente, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa alla clausola pantouflage (art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012) redatta secondo il "modello 1 - Dichiarazione richiedente clausola pantouflage" allegato alle presenti disposizioni;

PROCEDURE

Le modalità per la compilazione, presentazione e controllo delle domande di aiuto e di pagamento dei sostegni previsti dal presente bando sono stabilite ai sensi delle Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore AGEA n. 75/2025 del 11/07/2025 (di seguito Istruzioni Operative) reperibili nell'area normativa del portale www.agea.gov.it.

1. TIPOLOGIE DI DOMANDE

Le tipologie delle domande previste per beneficiare del sostegno sono due:

- domanda di aiuto (domanda di premio) va presentata **entro e non oltre il 27 novembre 2027**
- domanda di pagamento va presentata entro e non oltre il **giorno 31 luglio 2027**;

La presenza del Fascicolo aziendale è la condizione indispensabile per la presentazione delle domande di premio e di pagamento.

Il fascicolo aziendale deve essere aggiornato con particolare riferimento al recapito PEC, alle coordinate bancarie (IBAN) di conto corrente attivo, alla composizione zootecnica afferente l'attività di apicoltura (n. di alveari) e composizione territoriale (terreni condotti).

In domanda di aiuto inoltre deve essere indicato il codice aziendale che identifica univocamente in BDA l'apicoltore e l'allevamento apistico.

Secondo quanto stabilito dalle Istruzioni Operative si precisa che non è possibile delegare il CAA che detiene il fascicolo aziendale alla presentazione della domanda di aiuto o di pagamento.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Le domande di aiuto (ovvero domande di premio) possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

La presentazione delle domande di aiuto è **esclusivamente telematica**, utilizzando **l'applicativo disponibile sul portale SIAN** www.sian.it e deve essere effettuata **entro e non oltre il 27 novembre 2027**.

Alla domanda di aiuto debitamente compilata telematicamente deve essere allegata la pertinente documentazione stabilita dal presente bando in relazione agli Interventi - Azioni a cui si intende partecipare.

Si precisa che al completamento della presentazione della domanda telematica non dovrà essere trasmessa agli Uffici regionali alcuna documentazione né cartacea, né in formato digitale a mezzo mail/PEC. Come stabilito nel paragrafo 11 "Modalità di presentazione delle domande" delle Istruzioni Operative AGEA n. 75/2025 del 11/07/2025, i soggetti interessati alla partecipazione ad uno o più degli interventi / azioni del presente bando pubblico dovranno presentare una unica domanda di aiuto.

Il richiedente effettuerà l'autenticazione al portale SIAN previa procedura di iscrizione (se utente non censito), riservata ai soggetti che hanno un Fascicolo aziendale attivo sul portale stesso. La presenza del Fascicolo aziendale è la condizione indispensabile per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento.

L'accesso all'area riservata del portale SIAN può essere effettuato tramite SPID, CIE o CNS. L'utente seleziona i settori da abilitare a sistema per l'OP AGEA. Una volta selezionato il settore miele e il tipo di soggetto, se Persona fisica o Rappresentante legale, l'utente terminerà la procedura d'iscrizione e riceverà una e-mail all'indirizzo di posta elettronica risultante da Fascicolo per il completamento del processo di iscrizione.

È possibile assegnare una o più deleghe da parte del Rappresentante legale a un Utente qualificato delegato, caricando nella sezione relativa gli allegati indicati. L'Utente qualificato, in questo caso, è un delegato in possesso di SPID, CIE o CNS, per accedere al portale SIAN.

Per portare a termine l'iter di delega è necessaria l'accettazione dell'utente delegato, che riceverà una e-mail in cui è evidenziato un link delega da utilizzare per accettare la delega proposta dal Rappresentante legale. Nella sezione relativa agli allegati, viene visualizzato un elenco di tipologie di

allegati che il delegato dovrà necessariamente inserire per procedere all'invio della domanda di aiuto e che sono:

- copia del documento d'identità del delegante;
- delega alla compilazione della domanda;
- modulo della domanda firmata dal beneficiario.

L'Utente, completata la procedura, avrà accesso alla pagina di inserimento della domanda di aiuto che è suddivisa in varie sezioni tutte da compilare utilmente al fine dell'invio informatico della domanda stessa.

Il manuale utente "*Presentazione Domanda di Aiuto Miele 2025 - Manuale Utente v-1.0.pdf*" contenente le istruzioni per la compilazione, stampa e rilascio delle domande di aiuto è consultabile nell'area libera del portale www.sian.it accedendo alle sezioni di seguito indicate:

"Utilità > Download > Download documentazione > Manuali"

ovvero accedendo al seguente link: <https://www.sian.it/downloadpub/zfadlx010?id=566947>

Per qualsiasi problematica relativa al portale SIAN si può fare riferimento al servizio Help Desk con le seguenti modalità:

- numero verde: 800 365024 da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 (giorni feriali);
- e-mail: helpdesk@l3-sian.it

3. RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE

Le verifiche di ricevibilità sulle domande di aiuto pervenute e sui documenti ad esse allegati saranno effettuate con riferimento a quanto stabilito al paragrafo 12.1 delle Istruzioni Operative Agea n. 75/2025 del 11/07/2025 e a quanto disposto dal presente bando al fine di accertare:

- la ricezione della domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal bando regionale;
- la corretta presentazione on line della domanda aiuto;
- la presenza on line della documentazione richiesta dal bando e dalle Istruzioni Operative Agea n. 75/2025 del 11/07/2025.

Costituisce motivo di non ricevibilità e, quindi, di esclusione della domanda di aiuto dal contributo:

- la mancata presentazione della domanda di aiuto nei termini e nelle modalità stabiliti dal presente bando.

Le domande di aiuto ricevibili sono ammesse all'istruttoria.

4. AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI AIUTO

L'istruttoria di ammissibilità riguarda l'esame di merito della domanda di aiuto e della documentazione allegata, consultabile mediante le funzionalità del portale SIAN, la verifica della congruità delle azioni richieste in domanda rispetto al presente bando, nonché il possesso dei requisiti di accesso ai benefici, con riferimento a quanto previsto dalla normativa unionale, nazionale e dalle disposizioni regionali.

La carenza di qualsiasi ulteriore elemento formale può essere sanata, su richiesta del Responsabile del procedimento, attraverso la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell'art.6 della L. 241/90 e s.m.i..

Tenuto conto che in questa fase del procedimento la domanda trasmessa telematicamente non può essere modificata/integrata da parte del beneficiario, l'ulteriore documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo PEC al Servizio Filiera all'indirizzo: produzionianimali.regione@pec.rupar.puglia.it che provvederà, nel corso dell'istruttoria, al caricamento on line nell'applicativo del portale SIAN.

In caso di esito negativo dell'istruttoria tecnico-amministrativa, la domanda è ritenuta "non ammissibile".

5. GRADUATORIE E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE DI AIUTO

A completamento dell'istruttoria tecnico-amministrativa, sono formulate, in base ai criteri di selezione e alle priorità stabilite nel presente bando per ciascuna azione, le relative graduatorie delle domande di aiuto con distinzione tra:

- domande ammissibili e finanziabili;
- domande ammissibili non finanziabili per carenza di fondi;
- domande non ammissibili.

Esclusivamente per l'Azione B2.2 non sarà formulata una graduatoria di ammissibilità.

Al termine delle istruttorie tecnico-amministrative delle domande di aiuto, relative all'Azione B2.2, sarà redatto un elenco delle domande risultate formalmente ammissibili a contributo per l'acquisto di prodotti destinati all'alimentazione di soccorso degli alveari, con l'indicazione degli importi richiesti.

La determinazione finale della spesa ammessa e della concessione del contributo dipende dal riconoscimento ufficiale della "crisi climatica" e dalla definizione del prezzo massimo ammissibile per l'acquisto del prodotto destinato all'alimentazione di soccorso. La pubblicazione nel BURP del provvedimento di presa d'atto degli esiti delle verifiche di ricevibilità e dell'istruttoria tecnico-amministrativa, con l'approvazione della graduatoria regionale di ammissibilità, ha valore di comunicazione ai titolari delle domande di sostegno dell'inserimento in graduatoria, del punteggio conseguito a seguito delle verifiche, nonché di altri eventuali adempimenti a loro carico.

In relazione alle risorse finanziarie disponibili per ciascuna azione, con apposito provvedimento della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, le domande in graduatoria risultate ammissibili e finanziabili sono ammesse a finanziamento nel rispetto dell'ordine progressivo.

6. ELEGGIBILTA' DELLE SPESE

Sono eleggibili alla contribuzione le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto anche se precedenti a quella di accettazione della domanda stessa (provvedimento di ammissione a finanziamento).

Ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.M. n. 614768 del 30/11/2022, così come richiamato al paragrafo 7 delle Istruzioni operative OP AGEA n. 75/2025 del 11/07/2025, sono eleggibili a contributo anche le spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione degli interventi specificati dall'art.5, comma 1 del citato D.M. sostenute prima della presentazione della domanda, purché successivamente alla data del 1° gennaio di ogni anno apistico.

In ogni caso le spese devono essere sostenute esclusivamente dal beneficiario dell'aiuto e la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa.

Il pagamento delle spese deve avvenire unicamente tramite bonifico, RiBa (ricevuta bancaria) o carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di aiuto.

7. VOCI DI SPESA NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO:

Ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.M. n. 614768 del 30/11/2022 e dell'allegato III dello stesso D.M., così come richiamato al paragrafo 7 delle Istruzioni operative OP AGEA n. 75/2025 del 11/07/2025, non sono ammissibili a contributo le seguenti voci:

- acquisto di automezzi targati;
- spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature;
- spese di trasporto per la consegna di materiali;
- IVA (eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari; a tal fine il beneficiario deve presentare autocertificazione), tenuto conto che l'IVA, se potenzialmente recuperabile (ancorché effettivamente non recuperata), non è mai una spesa ammissibile;
- acquisto terreni, edifici e altri beni immobili;
- spese generali in misura maggiore del 5% della azione di riferimento; le spese generali fino al 2% non devono essere documentate, superata tale percentuale, tutte le spese devono essere documentate;
- stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso questo sia stato assunto a tempo determinato e le spese si riferiscano agli scopi connessi alle attività specifiche del Programma;
- oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali;
- acquisto di materiale usato;
- le spese sostenute per analisi ordinarie, obbligatorie o previste nell'ambito dei controlli ufficiali.

L'acquisto di fogli cerei non è ammissibile, come precisato nelle FAQ sulle spese ammissibili relative al DM 30 novembre 2022 n. 614768, pubblicate nel sito internet del MASAF.

8. CUP e CUP MASTER

Il CUP identifica un progetto d'investimento pubblico, deve essere attribuito ad ogni domanda finanziata, così come previsto dall'art. 11 Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e deve obbligatoriamente essere indicato su tutte le fatture e giustificativi di spesa.

Ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 7 delle Istruzioni Operative OP Agea n. 75 del 11/07/2025, reperibili nell'area normativa del portale www.agea.gov.it

- su tutte le fatture e giustificativi di spesa emesse successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto e prima della accettazione della domanda stessa (provvedimento di ammissione a finanziamento) è obbligatorio riportare, la seguente dicitura:

"Reg. (UE) 2021/2115 – anno 2027

CUP MASTER B32B26000660004 "

- su tutte le fatture e giustificativi di spesa emessi **successivamente al provvedimento di ammissione a finanziamento** è obbligatorio riportare unitamente alla dicitura **"Reg. (UE) 2021/2115 campagna apistica2026"** il CUP che verrà comunicato ai beneficiari con il provvedimento di concessione.

"Reg. (UE) 2021/2115 – anno 2027

CUP n. _____ "

Non sarà possibile apporre a posteriori (a penna oppure attraverso timbro sul cartaceo), la dicitura stabilita, il CUP Master o il CUP definitivo che dovranno essere inseriti nelle fatture e nei giustificativi di spesa originali.

Il fornitore deve essere quindi messo a corrente dell'obbligo di utilizzare il CUP per tutte le transazioni relative alle azioni.

Non saranno ammesse a contributo le spese rendicontate in modalità difforme da quanto sopra stabilito.

9. DOMANDE DI PAGAMENTO

Entro e non oltre il **giorno 30 giugno 2027, a pena di decadenza del beneficio**, i beneficiari ammessi a finanziamento devono provvedere alla realizzazione degli interventi ed attività ammessi a finanziamento.

Entro il **giorno 31 luglio 2027** i beneficiari devono provvedere alla presentazione della domanda di pagamento utilizzando la medesima procedura on line sul portale SIAN www.sian.it descritta per la domanda di aiuto al precedente paragrafo 2 della sezione "Procedure"; la stessa domanda di pagamento è suddivisa in sezioni e la presentazione può essere effettuata da un utente qualificato delegato o delegato alla firma, previo inserimento, nella sezione allegati, del documento d'identità del delegante, della delega alla compilazione della domanda e della domanda firmata.

Alla domanda di pagamento debitamente compilata deve essere allegata la seguente documentazione in formato .pdf:

- rendicontazione analitica delle spese sostenute;
- autocertificazione del beneficiario (o legale rappresentate della forma associata) che dichiara che i documenti contabili di spesa sono gestiti con fatture elettroniche, a mezzo SDI; per ciascuna fattura andrà indicato, oltre al numero e la data, l'importo imponibile, l'IVA e il fornitore;
- fatture in formato .pdf o documento probante equivalente su cui debbono essere obbligatoriamente riportati il CUP e la dicitura **"Reg. UE 2021/2115 – anno 2027"**;
- ad ogni fattura dovrà essere associata copia della documentazione relativa alla modalità di pagamento effettuato e dichiarazione liberatoria sottoscritta dal fornitore ai sensi del DPR 445/2000.

In relazione alle attività effettuate nell'ambito delle diverse azioni deve essere allegata anche la documentazione di seguito precisata:

- esclusivamente per l'Azione A1 **"Corsi di aggiornamento e di formazione; seminari e convegni tematici inclusi i materiali promozionali e didattici"**

- relazione finale, con indicazione del calendario degli eventi formativi (corsi di aggiornamento e di formazione; seminari e convegni) e numero di ore di formazione, riportante gli argomenti trattati, gli obiettivi formativi raggiunti ed eventualmente copia del materiale prodotto per la pubblicizzazione delle iniziative, materiale informativo/didattico;
 - registro delle presenze con indicazione almeno delle seguenti informazioni: luogo, data, orario, argomenti trattati, nominativi e firme dei docenti, nominativi e firme di presenza dei partecipanti;
 - copia dei questionari di gradimento delle attività formative e degli attestati di frequenza rilasciati ai partecipanti
 - copia dei contratti, con allegato il curriculum vitae, aggiornato e firmato, sottoscritti con i soggetti incaricati della attività di formazione / relatori.
- esclusivamente per l'Azione A2 *"Assistenza tecnica e consulenza alle aziende"*
- autocertificazione resa dal rappresentante legale dell'Associazione riportante l'elenco dei soci apicoltori destinatari del programma di assistenza tecnica;
 - rendicontazione delle spese sostenute per i tecnici, con indicazione del numero di ore e/o giorni di impiego del tecnico ai fini del programma di assistenza, specificando l'attività lavorativa espletata per il progetto.
 - schede giornaliere che attestano l'attività di assistenza tecnica svolta in azienda, sottoscritto dal tecnico professionista e controfirmata dall'apicoltore beneficiario dell'assistenza;
- esclusivamente per l'Azione B1 *"Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi - Acquisto di arnie antivarroa con fondo a rete:"*
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal fornitore, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante che le arnie, il cui acquisto è stato oggetto di contributo, sono nuove di fabbrica.
- per i soli beneficiari "Forme associate di apicoltori":* autocertificazione resa dal rappresentante legale della forma associata riportante l'elenco nominativo dei soci destinatari delle arnie.
- esclusivamente per l'Azione B1 *"Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi - Acquisto di idonei presidi sanitari"*
- *per i soli beneficiari "Forme associate di apicoltori":* autocertificazione resa dal rappresentante legale della forma associata di apicoltori riportante l'elenco nominativo dei soci destinatari dei presidi sanitari, precisando la descrizione degli stessi, quantità e tracciabilità delle consegne all'apicoltore.
- esclusivamente per l'Azione B3 *"Acquisto di api regine e nuclei":*
- certificazione attestante l'appartenenza delle api regine alla sottospecie autoctona Apis mellifera ligustica rilasciata dal CREA – Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente di Bologna o da soggetti che abbiano accreditato l'analisi di classificazione della sottospecie di Apis mellifera presso Accredia;
- esclusivamente per l'Azione B3 *"Acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione":*
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal fornitore, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante che il materiale, il cui acquisto è stato oggetto di contributo, è nuovo di fabbrica;
 - *per i soli beneficiari "Forme associate di apicoltori":* autocertificazione resa dal rappresentante legale della forma associata riportante l'elenco nominativo dei soci partecipanti all'acquisto collettivo del materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione, precisando la descrizione degli stessi, quantità e tracciabilità delle consegne all'apicoltore.
- esclusivamente per l'Azione B4 *"Razionalizzazione della transumanza:"*
- *acquisto di arnie, di attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo":*

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal fornitore, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante che le attrezzature, il cui acquisto è stato oggetto di contributo, sono nuove di fabbrica;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante l'attività di nomadismo effettuata, precisando date, spostamenti e ubicazione degli alveari;
- esclusivamente per l'Azione B5 *"Acquisto di attrezzature per la conduzione dell'apiario, per la lavorazione, per il confezionamento e per la conservazione dei prodotti dell'apicoltura"* e *"Attrezzature destinate ai laboratori di smielatura per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura"*:
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal fornitore, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante che le attrezzature, il cui acquisto è stato oggetto di contributo, sono nuove di fabbrica;
 - per i soli beneficiari *"Forme associate di apicoltori"*: autocertificazione resa dal rappresentante legale della forma associata riportante l'elenco nominativo dei soci di destinatari delle attrezzature da cui risulti la descrizione e quantità dei beni distribuiti e tracciabilità delle consegne.

10. RINUNCIA

Nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 14 delle Istruzioni operative OP AGEA n. 75/2025 del 11/07/2025, il beneficiario potrà comunicare formalmente la rinuncia, in tutto o in parte, al contributo richiesto **entro e non oltre il giorno 15 maggio 2027**.

La comunicazione di rinuncia, sottoscritta dal beneficiario o legale rappresentante della forma associata, dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC alla Regione Puglia - Servizio Filieri agricole sostenibili e multifunzionalità al seguente indirizzo: produzionianimali.regione@pec.rupar.puglia.it.

In caso di rinuncia tardiva, il beneficiario sarà sottoposto a controllo in loco nella prima campagna in cui presenterà una domanda di aiuto. Tale casistica non si applica nel caso in cui la rinuncia tardiva sia da imputare a cause di forza maggiore secondo quanto previsto dal reg. UE n. 1306/2013 art. 2 comma 2.

11. CONTROLLI

Per quanto attiene l'attività di controllo delle domande di aiuto e di pagamento si rinvia a quanto stabilito dalle Istruzioni operative OP AGEA n.75/2025 al paragrafo 16 "CONTROLLI AMMINISTRATIVI", al paragrafo 17 "CONTROLLI IN LOCO", al paragrafo 18 "CONTROLLI VERIFICA MANTENIMENTO IMPEGNI (ex post).

12. CREAZIONE DI CONDIZIONI ARTIFICIOSE - CONTROLLI ANTI ELUSIONE

Al paragrafo 19 delle Istruzioni operative OP AGEA n.75/2025 del 11/07/2025 sono stabilite le disposizioni in merito i controlli antielusione.

L'art. 62 del Regolamento (UE) n. 2116/2021 disciplina la clausola di elusione, statuendo espressamente che "Fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione".

La prevenzione di pratiche elusive si colloca nel più ampio alveo delle azioni di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, con la conseguenza che è necessario prevedere ed attuare un sistema di controllo adeguato a prevenire e identificare possibili casi di elusione, conformemente a quanto previsto dalla normativa unionale.

A tal proposito l'AGEA OP ha previsto gli indicatori di rischio per cui devono essere effettuati i controlli indicati.

AGEA procederà all'incrocio dei dati in possesso, dei produttori che hanno presentato domanda di pagamento e successivamente provvederà a trasmettere, alle regioni interessate, le singole elaborazioni per i controlli anti elusione.

13. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., così come modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161, per la gestione della certificazione antimafia si applica la procedura stabilita dal paragrafo 22 delle Istruzioni operative OP AGEA n.75/2025 del 11/07/2025.

14. VINCOLI E PRESCRIZIONI

Ai sensi di quanto disposto all' art. 5 del D.M. n. 614768 del 30/11/2022 e ss.mm.ii., si stabiliscono i seguenti vincoli e prescrizioni:

- a. non sono ammesse duplicazioni di finanziamenti previsti da normative unionali, nazionali e regionali sulle stesse voci di spesa dichiarate dai beneficiari in domanda di pagamento;
- b. le forme associate possono acquistare, per la successiva distribuzione ai propri associati, materiali, attrezzature e apparecchiature varie, il cui uso e utilità economica non si esauriscano nell'arco di un anno;
- c. i materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, finanziate ai sensi del bando e il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali. Tale periodo minimo è fissato in un anno per il materiale biologico (api regine) ed in tre anni per arnie, attrezzature, impianti, macchinari, strumentazioni e arredi per locali ad uso specifico;

I beni materiali e immateriali quali, ad esempio, l'hardware, le attrezzature e apparecchiature varie, gli arredi per locali, i software ed i siti WEB, ad uso specifico dell'azienda apistica o della Forma associata, finanziati ai sensi del presente Decreto e il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda o in possesso della Forma associata, per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali. Tale periodo minimo è fissato in un anno per il materiale biologico (api regine) e per i beni immateriali ed in tre anni per i beni materiali, fatto salvo quanto previsto in materia dalle singole Regioni e Province autonome”.

- d. gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sono soggetti a quanto previsto dalle disposizioni del regolamento 2022/126, in particolare l'articolo 11, paragrafi 1, 9, e 10;
- e. il materiale biologico (api regine) è ammesso al contributo a condizione che, al momento dell'acquisto, sia corredato da certificazione attestante l'appartenenza delle api alla sottospecie autoctona *Apis mellifera ligustica* rilasciata dal CREA – Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente di Bologna o da soggetti che abbiano accreditato l'analisi di classificazione della sottospecie di *Apis mellifera* presso Accredia; l'art. 5, comma 3, del Decreto stabilisce in un anno il periodo minimo di vincolo di destinazione d'uso e di proprietà per il materiale genetico (salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali dimostrabili – così come previsto all'art. 5, comma 5 del medesimo Decreto); pertanto il materiale genetico ammesso a contributo non può essere rivenduto né ceduto gratuitamente nell'arco di un anno successivo all'acquisto;
- f. i beni di cui ai precedenti punti c. e d. devono essere rendicontati nell'anno di riferimento del Programma. I beni di cui al precedente punto c. (arnie, attrezzature) devono essere identificati con un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti l'anno di finanziamento (aa), la provincia di appartenenza e, nel caso delle arnie, un codice per identificare in modo univoco l'azienda (codice rilasciato dalla ASL di competenza ai sensi del DM 11 agosto 2014), da predisporre secondo le indicazioni fornite dalle Amministrazioni regionali e provinciali.
- g. Il divieto di cessione degli stessi beni prima dei termini indicati non si applica in circostanze eccezionali o di forza maggiore dimostrabili, in analogia all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, di seguito elencate:
 - a) il decesso del beneficiario;
 - b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c) una calamità naturale grave che colpisca seriamente l'azienda;
 - d) la distruzione fortuita dei beni o il loro furto;
 - e) un'epizootia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;

f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Il D.M. n. 22177 del 19/05/2025 all'art.1, comma 5 che integra l'art.5, comma 5 del D.M. n. 614768 del 30/11/2022 stabilisce che "Inoltre il divieto non si applica nei casi di acquisti, da parte delle Forme associate, dei soli prodotti ad uso veterinario per l'apicoltura, dell'alimentazione di soccorso e del materiale biologico".

Nei casi di:

- a) cessazione dell'attività del beneficiario o trasferimento a un altro soggetto;
- b) cambio di proprietà, in particolare se ciò reca un indebito vantaggio a un'impresa o a un organismo pubblico; oppure
- c) qualsiasi altra modifica significativa che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento in questione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, che si dovesse rilevare prima dei termini di cui al comma 3.

h. il materiale informativo o promozionale prodotto conformemente al diritto dell'UE, deve riportare obbligatoriamente il logo Unionale, scaricabile al link: https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/ e la dicitura "Cofinanziato dall'Unione Europea" e, nello stesso frontespizio, il logo del Ministero richiedibile a webmaster@politicheagricole.it e della Regione Puglia.

i. ai fini dell'espletamento dell'intervento b) i), di cui all'articolo 55, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2021/2115, "lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi", nei casi di azioni di assistenza sanitaria, sono fatte salve le prerogative attribuite ai medici veterinari secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

15. COMPLEMENTARIETÀ E DEMARCAZIONE

Demarcazione tra ACA18 e Intervento settoriale B 4

La demarcazione con l'azione B4 Misure Settoriali "Razionalizzazione della transumanza", con particolare riferimento all'acquisizione di servizi per le operazioni di trasporto per il nomadismo, è assicurata nel modo seguente: il beneficiario dell'intervento settoriale potrà accedere ad ACA 18, Azione 2, solo se all'interno dell'azione B4 non accede al pagamento per l'acquisizione di servizi di trasporto. Si assicura pertanto che i servizi di trasporto non sono oggetto di doppio pagamento.

La demarcazione con gli altri strumenti offerti in ambito PAC è assicurata, inoltre, dal meccanismo del No double funding.

16. NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia nonché, con riferimento alle procedure stabilite da AGEA per il pagamento degli aiuti, alle Circolari applicative emanate dalla stessa AGEA.

17. RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Chiarimenti, notizie, specificazioni, informazioni potranno essere richieste a:

Responsabile della Elevata qualificazione ""Apicoltura e produzioni lattiero casearie""

Dott.ssa Maria Ciaula

e-mail: produzionianimali.regione@pec.rupar.puglia.it Tel. 0805405317

Responsabile delle Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul portale SIAN

Ing. Benedetto Palella

e-mail: responsabile.utenze.sian@regione.puglia.it Tel 0805406860

18. INFORMATIVA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e il loro trattamento è connesso all'esercizio delle Pubbliche Funzioni di cui è investito il titolare.

Il Titolare del Trattamento è la Regione Puglia con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33, nella persona del Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari in qualità di Designato al trattamento ex DGR 145/2019, con i seguenti dati di contatto filieri.agroalimentari@regione.puglia.it.

Il punto di contatto con il RPD è il seguente: rpd@regione.puglia.it.

Il trattamento dei dati avviene di regola con strumenti misti (strumenti cartacei e/o digitali) e, segnatamente, attraverso le funzionalità del portale SIAN, del Portale EIP Puglia, del portale PSR-SIARP e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche adeguate.

L'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte. Ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.

I dati sono conservati per il periodo necessario all'espletamento della procedura selettiva e dei successivi controlli amministrativi.

E' fatta salva la conservazione per periodi più lunghi per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici secondo quanto previsto dall'art. 5, co. 1, lett. e) GDPR.

Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 l'interessato può esercitare i seguenti diritti, presentando apposita istanza al Titolare del trattamento, attraverso i dati di contatto del Designato al trattamento ex DGR 145/2019 (filiere.agroalimentari@regione.puglia.it) come innanzi indicato, o in alternativa contattando il Responsabile della Protezione dei dati al punto di contatto come innanzi indicato:

- Diritto d'accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni specificate nell'art. 15 GDPR;
- Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- Diritto alla cancellazione: l'interessato ha il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, qualora sussistano i motivi specificati nell'art. 17 GDPR;
- Diritto di limitazione di trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 18 GDPR;
- Diritto alla portabilità dei dati: l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano ed ha il diritto di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 20 del GDPR;
- Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi e con le modalità previste dall'art. 21 del GDPR.

Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, al seguente recapito: Piazza Venezia, 11, c.a.p. 00187 - Roma - protocollo@gpdp.it.

Gli interessati hanno altresì il diritto di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del medesimo Regolamento.

Modello 1: Dichiarazione del richiedente clausola pantouflage**CLAUSOLA PANTOUFFLAGE**

(art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012)

DICHIARAZIONE resa ai sensi artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000

Il/la sottoscritto _____ nato/a a _____
Il _____ residente a _____ c.a.p. _____
C.F. _____ in qualità di _____
della Soc./Ditta _____
con sede legale in _____
c.a.p. _____ via _____
C.F. _____
P.IVA _____
tel. _____
PEC _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni, anche penali, in cui può incorrere nel caso di dichiarazioni false o mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti alla verità, così come disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000:

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Amministrazione regionale che abbiano esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto della Regione Puglia nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
- di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Data

Firma